

## XLVI.

## TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1909

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Dichiarazione del Presidente sul processo verbale (pag. 1513) — Il processo verbale è approvato (pag. 1513) — Risultato di votazione (pag. 1514) — Comunicazione di una lettera del senatore Ricotti con cui si dimette da membro della Commissione di finanze (pag. 1514) — Proposta del senatore Finali, approvata dal Senato (pag. 1514) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le Biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848 » (N. 14) — Si procede alla discussione degli articoli (pag. 1515) — Il senatore Roux dà ragione di un suo articolo sostitutivo (pag. 1515) — Parlano i senatori Torrigiani Filippo (pag. 1518) — Del Giudice (pag. 1518) — Petrella (pag. 1519), Tommasini (pag. 1519), Barzellotti, relatore (pag. 1523) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 1519) — Si sospende la seduta — Alla ripresa della seduta il Presidente dà lettura dell'art 1°, concordato, che è approvato (pag. 1525) — All'art. 2 parlano i senatori Barzellotti, relatore (pag. 1526, 1533), Cavasola (pag. 1526, 1536), Roux (pag. 1526, 1539), Torrigiani Filippo (pag. 1528), Del Giudice (pag. 1529, 1539), Lucchini Luigi (pag. 1529), Scialoja (pag. 1530), Todaro (pag. 1532), Mariotti Giovanni (pag. 1539), Tommasini (pag. 1540), Pierantoni (pag. 1540) ed i ministri dell'istruzione pubblica (pag. 1526, 1540) e di grazia e giustizia e dei culti (pag. 1534) — L'art. 2 è approvato con emendamenti dei senatori Roux, Mariotti Giovanni e dell'Ufficio centrale (pag. 1541) — All'art. 3 il senatore Mariotti Giovanni dà ragione di un suo articolo sostitutivo (pag. 1542) — Interloquiscono i senatori Scialoja (pag. 1544) ed i ministri dell'istruzione pubblica (pag. 1542), della guerra (pag. 1544) e della marina (pag. 1545) — Si approva l'art. 3 nel testo concordato fra i senatori Mariotti Giovanni, Scialoja, l'Ufficio centrale e il Governo (pag. 1546) — Si rinvia ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del progetto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'istruzione pubblica, della marina, degli affari esteri e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Nel processo verbale non sono state inserite alcune parole sfuggite ieri al senatore Astengo, poco prima della levata della seduta, riguardo al Presidente dell'altra Ca-

mera, perchè contraria al nostro regolamento ogni allusione all'operato nella Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato.

(Approvato).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto fatte nella seduta di ieri:

Per la nomina di due membri nella Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . .	90
Maggioranza . . . . .	46
Il senatore Gualterio . . . . .	ebbe voti 81
» Mariotti Giovanni . . . . .	» 77
Dispersi o nulli . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	6

Proclamo eletti i senatori Gualterio e Mariotti Giovanni.

Per la nomina di un membro nella Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti . . . . .	90
Maggioranza . . . . .	46
Il senatore Mazziotti . . . . .	ebbe voti 70
» Martuscelli . . . . .	» 7
» Bonasi . . . . .	» 2
Voti nulli o dispersi . . . . .	11

Proclamo eletto il senatore Mazziotti.

Per la nomina di un commissario di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti . . . . .	90
Maggioranza . . . . .	46
Il senatore Martuscelli . . . . .	ebbe voti 69
» Mazziotti . . . . .	» 8
» Caravaggio . . . . .	» 3
» Conti . . . . .	» 1
» Riolo . . . . .	» 1
Schede bianche . . . . .	8

Proclamo eletto il senatore Martuscelli.

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera pervenutami, dall'onorevole senatore Ricotti:

« A S. E. l'onorevole Presidente del Senato,

« La mia molto avanzata età m'impedisce di prendere parte, come di dovere, alla maggior parte dei lavori della Commissione di finanze, di cui faccio parte da molti anni. Prego perciò l'E. V. di voler sottoporre alle deliberazioni del Senato la presentazione delle mie dimissioni da membro della Commissione di finanze, e nella

fiducia che saranno accettate senza difficoltà, porgo all'E. V. ed al Senato i miei ringraziamenti.

« Dell'E. V.

« Dev.mo

« CESARE RICOTTI, senatore ».

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Come Presidente della Commissione di finanze debbo rivolgere ai miei onorevoli colleghi del Senato una vivissima preghiera, quella cioè di non accettare le dimissioni del nostro onorevole collega senatore Ricotti da membro della Commissione stessa; e fargli invece vive preghiere perchè egli continui ad onorarla e ad aiutarla con il suo consiglio, quando l'età e la salute gli permettano d'intervenire alle nostre sedute.

Il generale Ricotti è tal uomo che non ha bisogno del lavoro materiale per essere utile in una Commissione. Il suo consiglio è sempre apprezzato, non solo nelle cose di guerra, alle quali ha consacrato la sua gloriosa vita, ma anche nelle materie di finanza e di pubblica amministrazione.

L'allontanamento del senatore Ricotti dalla Commissione di finanze sarebbe per essa una grave perdita, ed io prego il Senato di volere, con la sua deliberazione, esercitare sulla volontà dell'onorevole collega Ricotti quella influenza, che valga ad indurlo a ritirare le sue dimissioni, che sono state certamente determinate da un senso di squisita delicatezza. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Finali, presidente della Commissione di finanze, ha proposto che non vengano accettate le dimissioni presentate dal senatore Ricotti da membro della Commissione e che vengano fatte premurose insistenze presso l'illustre senatore perchè egli stesso le ritiri.

Dopo le approvazioni che il Senato ha dato alle parole del senatore Finali, credo inutile passare alla votazione della proposta. (Vivissime approvazioni). Per ciò mi farò premura di far pervenire al senatore Ricotti notizia di questa manifestazione del Senato.

**Per l'interpellanza del senatore Astengo.**

**PRESIDENTE.** Poichè è presente l'onorevole Presidente del Consiglio, gli ricordo che il senatore Astengo ha presentato la seguente domanda d'interpellanza, già annunciata nella tornata del 25 corrente.

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla insipienza fenomenale di alcune autorità di P. S. per la scoperta ed arresto dei catturandi ricercati per reati che hanno commosso giustamente l'opinione pubblica ».

Domando all'onor. Presidente del Consiglio se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interpellanza.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Se il Senato non ha nulla in contrario io sarei disposto a rispondere a questa interpellanza nella seduta di lunedì venturo.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare all'onorevole Presidente del Consiglio che lunedì il Senato non terrà seduta pubblica.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Allora mi riservo di prendere accordi con l'onor. Astengo per fissare il giorno per lo svolgimento della sua interpellanza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Provvedimenti per le Biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848 » (N. 14).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le Biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848 ». Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Di qualsivoglia stampato o pubblicazione il rispettivo stampatore, o l'editore, dovranno consegnare, immediatamente, le prime tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario, nel quale la tipografia o l'editore hanno sede.

I trasgressori di tale prescrizione, fermo restando l'obbligo di detta consegna, saranno

puniti con ammenda corrispondente almeno al triplo del prezzo venale del libro, e non mai inferiore a lire cinquanta.

In caso di inadempimento dell'obbligo della consegna per parte dello stampatore o editore, il procuratore del Re potrà procedere al sequestro delle tre copie, per curarne l'invio a termini dell'art. 2 della presente legge.

La valutazione dei libri non venali sarà affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.

Le copie non complete e non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, si considereranno come non consegnate.

L'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni specie di ristampa.

Il senatore Roux propone di sostituire a quest'articolo 1° quest'altro, di cui do lettura:

**« Art. 1.**

« Di qualsivoglia stampato o pubblicazione così in caratteri tipografici, come in litografia, o eseguiti con qualsiasi altro procedimento delle arti grafiche, lo stampatore, o l'editore, o l'autore, all'atto di porli in commercio o di rimmetterli ai committenti, dovranno consegnare tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario nel quale hanno sede l'officina grafica, o l'editore, o l'autore.

« In caso d'inadempimento dell'obbligo della consegna, il procuratore del Re procederà al sequestro delle tre copie, e i trasgressori di tale prescrizione saranno puniti con ammenda corrispondente al triplo del valore venale della pubblicazione, in ogni caso con un'ammenda mai inferiore alle lire 50.

« La valutazione delle pubblicazioni non destinate al commercio o sulle quali non sia indicato il prezzo di vendita, sarà affidato al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.

« La consegna di una pubblicazione a cui abbiano concorso più tipografie, od officine grafiche, può esser fatta da uno solo dei proprietari di queste, ed esonera gli altri dall'obbligo di eguale consegna; ma l'ammenda per inadempimento della consegna potrà essere inflitta a chiunque fra coloro che concorsero ad allestire la pubblicazione.

« Le copie non complete o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, si considereranno come non consegnate.

« L'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni nuova edizione che modifichi in qualche parte l'edizione precedente ».

Come il Senato vede, si tratta non già di un semplice emendamento ma di un articolo sostitutivo.

Il senatore Del Giudice poi propone il seguente emendamento:

All'art. 1. comma ultimo, al testo ministeriale aggiungere in fine le parole: « e alle nuove edizioni che non sieno pure e semplici ristampe ».

Do facoltà di parlare al senatore Roux per svolgere il suo articolo sostitutivo.

ROUX. Per spiegare l'articolo sostitutivo, che ho l'onore di proporre al Senato, debbo fare qualche osservazione sull'articolo proposto dal Ministero ed accettato dall'Ufficio centrale. In quest'articolo, al comma 1°, si dice: « Di qualsivoglia stampato o pubblicazione il rispettivo stampatore, o l'editore, dovranno consegnare immediatamente le prime tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario, nel quale la tipografia o l'editore hanno sede ».

Io ho già detto ieri che quando si parla di pubblicazioni in genere, ci si allontana molto dalla definizione data negli articoli primo e secondo dell'editto sulla stampa del 26 marzo 1848.

In quell'editto erano specificate quali pubblicazioni dovessero essere presentate, nell'articolo in discussione invece non abbiamo più nessuna specificazione; e per ciò io propongo, sulle orme dell'editto Albertino di dire così: « Di qualsivoglia stampato o pubblicazione così in caratteri tipografici, come in litografia, o eseguiti con qualsiasi altro procedimento delle arti grafiche ».

Il disegno ministeriale, accettato dalla Commissione, fa l'obbligo della consegna allo stampatore ed all'editore. Confrontando questa disposizione con quella dell'editto Albertino trovo che quest'ultimo è molto più largo, poichè dava l'obbligo della consegna anche all'autore; non capisco perchè il progetto di legge voglia escluderlo.

Dice questo primo comma: « Dovranno consegnare *immediatamente* ». Io non sono auto-

revole giurista, e quindi non potrei definire il significato preciso di questo avverbio; e perciò domando che cosa si voglia dire con la parola *immediatamente*. Lascio ad altri, ai magistrati, per esempio, al nostro collega Petrella, di esporre quante volte questo avverbio *immediatamente*, messo in una disposizione di legge, abbia dato luogo a gravi discussioni che furono portate fino innanzi alla Corte di cassazione.

Nell'editto Albertino erano concessi dieci giorni di tempo per consegnare le copie delle pubblicazioni ed ora, con una disposizione più restrittiva, si vogliono immediatamente le prime tre copie.

L'*immediatamente* giuridicamente non sta, perchè, ripeto, ha dato luogo a troppe discussioni. Ora domando al ministro ed all'Ufficio centrale quali credano siano le tre copie prime. Quando si fa una edizione di 100, di 1000 copie escono tutte in una volta, e non ci sono tre prime copie da poter dare a chi di ragione, ed è per questo che io, pure adattandomi alla restrizione del tempo voluta dal Ministero e dall'Ufficio centrale; domando semplicemente che la consegna sia fatta all'atto di porre in vendita, o rimettere al committente la pubblicazione, senza parlare di prime o seconde copie, perchè sui libri non si è mai indicato quale sia la prima, la seconda, o la terza copia.

Il primo paragrafo di questo articolo quindi, con le spiegazioni date, dovrebbe dire così: « di qualsivoglia stampato o pubblicazione così in caratteri tipografici, come in litografia, o eseguiti con qualsiasi altro procedimento delle arti grafiche, lo stampatore, o l'editore, o l'autore, all'atto di porli in commercio o di rimmetterli ai committenti, dovranno consegnare tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario nel quale hanno sede l'officina grafica, o l'editore, o l'autore ».

Vi ho aggiunto la frase « all'atto di porli in commercio o di rimetterli ai committenti » perchè pare, come giustamente osservava ieri il ministro della pubblica istruzione, che vi siano stampati e pubblicazioni che non sono poste in vendita, e che le biblioteche hanno interesse di avere.

In tal caso le tre copie devono essere consegnate dal tipografo prima di rimetterle a chi le ha commesse.

Veniamo al secondo comma. Io propongo di

sepprimere il primo comma del progetto ministeriale, e di aggiungere in seguito al terzo comma di questo articolo: « in caso di inadempienza dell'obbligo della consegna, il procuratore del Re procederà al sequestro delle tre copie, e i trasgressori di tale prescrizione saranno puniti con ammenda corrispondente al triplo del valore venale della pubblicazione; in ogni caso con un'ammenda mai inferiore alle lire 50 ».

Se volete garantire alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia ed a quelle Nazionale ed Universitarie queste copie, dovete effettivamente sequestrarle, e per ciò sostituisco la formula procedurale del sequestro delle tre copie.

Passiamo ora alla trasgressione della prescrizione che, nel progetto dell'Ufficio centrale è contemplata nel secondo comma.

Io propongo che i trasgressori di tale prescrizione siano puniti con ammenda corrispondente al triplo del valore venale della pubblicazione, in ogni caso con un'ammenda mai inferiore alle lire 50.

Il progetto ministeriale diceva: « I trasgressori di tale prescrizione, fermo restando l'obbligo di detta consegna, saranno puniti con ammenda corrispondente almeno al triplo del prezzo venale del libro, e non mai inferiore a lire 50 ».

Non capisco; quando c'è il sequestro, quando non fu fatta la consegna, perchè è stata incastrata in questo articolo la frase: « fermo restando l'obbligo di detta consegna »? Poi si dice: « saranno puniti con ammenda corrispondente almeno al triplo del prezzo del libro ».

Io dico queste: capisco che in molte disposizioni di legge si possa lasciare una certa latitudine al magistrato, ma quando si debbono sequestrare tre copie e si vuole punito chi non ha fatto la consegna, si viene a dire che, a capriccio del magistrato, un autore dovrà pagare le tre copie ed un altro magari trecento. Con quale criterio si dovrà fare questa scala? Chi dovrà fare la consegna? Questa si fa o non si fa; chi la fa è immune e chi non la fa è giusto che paghi il triplo, ma non si aggiunga l'inciso « almeno il triplo ».

In ogni caso, dice l'articolo, l'ammenda non dovrà mai essere minore di lire 50. Questa è

disposizione dell'editto Albertino e della legge presente che io accetto.

Il comma quarto dice: « La valutazione dei libri non venali sarà affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione ».

Qui domando perchè si voglia l'obbligo della valutazione dei libri e non delle pubblicazioni; può accadere che un'opera sia pubblicata col concorso di un litografo, di uno stampatore, di un fotografo, ecc. Perchè della valutazione di queste altre pubblicazioni non si è lasciato il criterio al giudizio del magistrato? Io vorrei pertanto che la valutazione della pubblicazione fosse affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.

Si dice poi: « libri non venali »: ma che cosa vuol dire questo? Che non sono in vendita o che non hanno espresso il loro valore sulla copertina?

Voi dovete dire: « la valutazione delle pubblicazioni non destinate al commercio, che non si mettono in commercio o su cui non sia indicato il prezzo di vendita »; perchè ci sono pubblicazioni che si fanno e pigliano prezzo e valore a seconda della ricerca, a seconda dell'attualità dell'edizione, e anche a seconda del pensiero dell'editore. Allora il magistrato avrà un criterio discriminante della valutazione del libro; ma la valutazione dei libri non venali non credo sia una formula accettabile e che il Senato possa adottare.

Io ho già detto ieri, e lo ripeto oggi con brevi parole, che la consegna di una pubblicazione a cui abbiano concorso più tipografi od officine grafiche, può essere fatta da uno solo dei proprietari di queste, ed esonera gli altri dall'obbligo di uguale consegna.

Ho rilevato ieri che in passato si domandavano queste prime copie, e avveniva che il tipografo consegnava i suoi fogli stampati, il litografo le sue tavole, l'incisore poteva dare qualche cosa da intercalare, e così tutti e tre davano copia delle loro tirature, per esprimermi con termine tecnico, ma non si aveva però l'opera completa. Quando domandate l'opera perfetta e completa a chiunque abbia concorso a quest'opera, se sono intervenuti due o tre tipografi, due o tre litografi, dei calcografi, ecc., voi in questo caso domandate 12, 15, 18 copie; ora questo non può essere nell'intendi-

mento del Governo e neppure dell'Ufficio centrale. Ed allora, nel caso che più esecutori concorrano nella pubblicazione di un'opera e delle opere più importanti, basta che uno di essi consegnari tre esemplari, e debbono quindi esserne esonerati tutti gli altri.

Questo è il significato del comma da me proposto.

Quanto poi all'ammenda, questa, in caso di mancata consegna, potrà essere inflitta a chiunque; mi metto anche io sulla strada rigida, rigorosa, fiscale del Ministero, e dico che quando volete punire uno degli esecutori per non aver consegnata l'opera sua, potete pure scegliere quello fra essi che vi dia più affidamento di poter pagare l'ammenda.

Si parla poi di copie non complete, o non corrispondenti, ecc. Accetto la formula perchè l'ho di già attenuata colle disposizioni precedenti. È una formula più rigorosa di quella dell'editto Albertino; ma voi volete assicurarvi che le copie da mandare alle tre biblioteche siano perfette, ed io acconsento con voi.

Però nell'ultimo comma, dove avete detto che l'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni, io non posso accettare che si comprenda in esso anche la ristampa di opere, come dissi ieri.

Prima di tutto perchè di un'opera di lusso sovente si fanno pochi esemplari, in forma distinta, numerati, e poi l'opera si seguita a stampare in altra forma, in edizioni più commerciali, di più facile accesso a tutte le borse. Con questo comma voi vorreste obbligare l'editore a darvi tre copie della primissima edizione, e tre copie di una seconda, e tre delle altre che si siano stampate con un formato più modesto, per poterle lanciare al pubblico più numeroso. Ecco perchè io ho cambiato la vostra formula in quest'altra: l'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni, e ad ogni nuova edizione che modifichi in qualche parte l'edizione precedente.

Rilevo poi che di talune opere, come ad esempio del *Cuore* del nostro compianto Edmondo De Amicis, si siano fatte 250 o 300 edizioni, sempre sullo stesso tipo, senza variare una virgola; se voi ammettete la dizione voluta dall'Ufficio centrale, dovrete raccogliere 900 copie di una

stessa opera, senza una variante, perchè ad ogni ristampa ne dovrete ricevere tre copie.

Questo non mi sembra lo scopo che si prefigge il Ministero. Il Ministero ha diritto di domandare che di ogni edizione, la quale porti modificazioni, la quale introduca innovazioni nella materia, la quale raccolga gli ultimi progressi della scienza che tratta, ne siano consegnate tre copie. Ma non è possibile che una semplice ristampa di una edizione, che non reca modificazioni all'opera, importi un tale obbligo, il quale farebbe sì che si riempirebbero le biblioteche di copie inutili.

Queste le ragioni per cui ho presentato l'articolo sostitutivo, che sta davanti ai signori senatori.

TORRIGIANI F. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Vorrei domandare un semplice schiarimento all'onor. ministro. Con questo progetto di legge, che modifica l'editto Albertino del 1848 sulla stampa, si disciplinano i doveri degli stampatori e degli editori. Io vorrei sapere se, nonostante questa legge, permanga sempre negli editori l'obbligo, oltrechè delle tre copie, di inviare le due copie per i diritti di autore.

Mi pare che questa legge dovrebbe assorbire anche quest'obbligo, potendosi fare in modo che una delle copie mandate a Firenze, o alla Vittorio Emanuele, serva al riconoscimento dei diritti di autore. Non intendo, perchè questa non sarebbe la sede opportuna, sollevare una discussione; mi limito a chiedere al ministro se creda che, approvata questa legge, possa esser tolto l'obbligo delle due copie per i diritti d'autore oltre le tre.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\*DEL GIUDICE. Io faccio una semplice osservazione. Avevo presentato un piccolo emendamento che si riferiva all'ultima parte dell'articolo, di cui si è occupato egregiamente l'onor. Roux, e cioè per non comprendere nell'obbligo della consegna delle copie le pure e semplici ristampe. Ora debbo far notare che il mio emendamento, essendo contenuto nella nuova formula dell'articolo proposto dal senatore Roux, verrebbe da questo assorbito. Solo adunque nel caso che il Senato non accogliesse l'articolo sostitutivo, proposto dal senatore Roux,

manterrei il mio emendamento come modificazione all'ultimo comma dell'articolo in esame modificato dall'Ufficio centrale.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Poichè l'onor. senatore Roux si è compiaciuto fare il mio nome, mi sento in debito di citare l'articolo al quale ho alluso; cioè l'art. 261 del Codice di procedura penale; dove è inserita la parola « immediatamente », che ha dato luogo a tante questioni; mentre nell'articolo presentato dal senatore Roux c'è un termine preciso di partenza, per fare la consegna delle copie.

Poichè ho la parola, voglio ricordare un'osservazione giustissima fatta dall'onorevole senatore Finali. Nell'articolo 7 dell'editto della stampa è detto che restano salve tutte le disposizioni che riguardano la stampa periodica; mentre in questo articolo non è detto nulla. Si dice solo « di qualsivoglia stampato », e potrebbe lo stampatore del giornale avvalersi di questa dicitura, sussidiata dalla frase generica « modificazioni all'editto della stampa » che è il titolo di questa legge, per cercare di sottrarsi agli obblighi che fa l'editto. Quindi bisogna, a mio modesto avviso - e mi associo a ciò che disse il senatore Finali, come mi associerei anche a molte altre cose che disse ieri - aggiungere a quest'articolo la clausola che è nell'art. 7 « restano salve le disposizioni che riguardano la stampa periodica ».

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Per parte mia intendo di associarmi alla proposta di emendamento presentato dall'onor. collega Roux; lo pregherei per altro di tener conto di una osservazione. Sono d'accordo con lui per tutte le considerazioni esposte, circa i gravami, che sarebbero soverchi, se andassero a colpire editori ed autori, come porta il nuovo testo di legge; ma credo di aggiungere ancora un'osservazione rispetto « agli estratti » che vengono considerati come pubblicazioni a parte.

Ora, se fosse possibile, pregherei il senatore Roux ad accettare una piccola modificazione, la quale, mi pare, sistemerebbe anche la questione degli estratti con riguardo di maggiore giustizia. Gli estratti, molte volte, sono fuori di commercio, rappresentano un'offerta che si fa

ad un autore, in compenso dello scritto che egli pubblica in una rivista o in un periodico. E gli estratti di rado eccedono il numero di 25 o tutt'al più di 50 copie. Per lo più finiscono per essere insomma scambio di cortesia fra autori piuttosto che oggetti di lucro e di commercio; ed il numero è così esiguo, che se si dovessero togliere tre copie a ciascuno, si ridurrebbe di molto l'importanza del compenso che l'autore riceve. Del resto, quando si stabilisse che dovesse farsi deposito di quegli estratti, che rechino differenze dal testo edito nella pubblicazione in cui sono compresi, io credo si raggiungerebbe il fine cui mira la legge e non si legherebbero troppo le mani agli autori ed editori.

Di conseguenza pregherei, per gli estratti, di voler aggiungere le parole: « l'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si intende applicato anche agli estratti che rechino differenze al testo edito della pubblicazione di cui sono parte, e ad ogni nuova edizione che modifichi in qualche parte l'edizione precedente ».

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Sono lieto innanzi tutto della dotta e lunga discussione che fa il Senato intorno a questa legge, la quale, ripeto, mira ad assicurare alle nostre biblioteche per scopi di cultura tutti i libri e documenti che vengono stampati ed a togliere lacune e dispersioni; e mi compiaccio che l'on. Roux abbia temperato in chiaro modo le sue parole di ieri. Ieri infatti egli diceva che questo obbligo delle tre copie era un « nuovo » aggravio che si dava agli editori ed ai librai. Ma non è cosa nuova d'oggi; già per le nostre leggi dal 1848 ogni editore deve dare tre copie: una al procuratore del Re, una alla biblioteca centrale di Firenze, che è la copia dell'antico archivio di Corte, ed una alla biblioteca universitaria della provincia dove risiede.

Io accennai al danno che veniva alla cultura italiana dal fatto, che non avendo tutte le provincie una Università o una biblioteca universitaria, in molte provincie non si conservò nè si conserva quello che vi si pubblica. E con questo altro grave inconveniente per giunta, che tutte le pubblicazioni di pochissima importanza anche locale, opuscoli, orari, libricoli,

manifesti, giornali, si concentrano a Firenze ed a Roma e non si conservano sul luogo, mentre, secondo la logica, l'opportunità degli studi e la necessità delle indagini — per tener vivi i ricordi della vita cittadina — è opportuno che avvenga il contrario: cioè che tutta questa serie di piccole pubblicazioni si conservi in provincia. Non occorre avere a Firenze e a Roma ogni foglio stampato in Sardegna o in Romagna o in Sicilia. L'onor. Roux col suo emendamento d'oggi riconosce che si danno tre copie e accetta la legge vigente: io me ne compiaccio ed il Senato farà opera patriottica coll'approvare questa disposizione che dà a tutti gli editori italiani lo stesso onere delle tre copie e fa obbligo dell'invio alle biblioteche provinciali (in mancanza della biblioteca di Università) di tutte le pubblicazioni che interessano a preferenza la vita locale.

Nessuno, ad esempio, avrà interesse a Roma di conoscere i bilanci di tutte le molte cooperative e le moltissime Società anonime di Milano, mentre a Milano tali pubblicazioni potranno essere di una certa importanza e utilità.

Mosso da tali ragioni appunto, ho fatto istituire a Milano dei magazzini dove fu trasportata quella immensa congerie di stampati, e ho proceduto così allo sfollamento della bella e ricca biblioteca di palazzo Brera.

Chiarito ciò, mi compiaccio anche coll'onorevole Roux per avere egli aderito al concetto della legge, che non porta il gravame di cui ieri parlava. Per le pubblicazioni di lusso, pure ieri l'onor. Roux diceva: ma se si fa un'edizione costosa e bella di sole 100 copie o meno, ne volete tre? Sì, ne vogliamo tre, perchè dal 1848 in poi tre la legge ne ha volute, e tre se ne sono sempre date. Ella stesso ricorda l'antica sua e simpatica impresa di editore a Torino e a Roma. Ebbene, ella ha sempre dato tre copie, perchè ella rispetta la legge, anche delle edizioni di lusso. Questo è un gravame, ma non è nuovo; nè solo italiano; così è sempre accaduto e non credo che vi si debba rinunciare oggi che crescono i bisogni della cultura, e dell'istruzione diffusa.

Ieri fu fatto un altro appunto, non ricordo bene se dall'onor. Cavasola o dall'onor. Tommasini, o da entrambi, circa le pubblicazioni periodiche. Si diceva: ma come! volete prenderne tre copie! E si gridava alla soverchia pretesa. Oggi se ne dà una copia sola!

Così si diceva ieri sera. Ma non è così, oggi se ne danno tre copie; ed a sincerarmi, mosso dalle affermazioni in senso contrario, ho chiesto informazioni alla stessa Vittorio Emanuele, dove mi è stato risposto che oggi si danno tre copie delle pubblicazioni periodiche, e che la Vittorio Emanuele ne riceve una, quella del procuratore del Re, in ritardo per le ragioni già esposte.

L'onor. Roux chiama *fiscalismo* quello che non è, secondo me, che una giusta interpretazione della vecchia legge. Mi spinse a proporre la riforma il desiderio vivissimo, che in tutte le provincie d'Italia si faccia quello che si fa a Torino, a Bologna, a Roma o a Napoli, mentre ora molte provincie, specialmente quelle dell'Italia meridionale, non hanno una raccolta dei loro libri stampati: vogliamo far la storia della stampa per secoli passati per provincia, e trascuriamo documenti della storia presente!

Questa è una grave lacuna e si ha torto a volerla mantenere. Ma confido che non lo vorrà il Senato.

Dopo queste dichiarazioni, e ringraziando i signori senatori che si sono occupati di questo argomento, vengo alle modificazioni proposte dal senatore Roux.

Alcuno degli emendamenti, che accetto, chiarisce l'articolo primo, per esempio, la soppressione della parola « immediatamente »: l'accetto specialmente dopo le spiegazioni dell'illustre senatore Petrella, tanto più che il senatore Roux fissa il giorno in cui si debbono consegnare: quando, cioè, queste copie escono dalla tipografia per andare o ai librai o ai committenti. Non si sa, egli aggiunge, quali siano ora con la nuova tecnica, le tre prime copie. E sta bene. Questa parola « immediatamente » si potrà benissimo tralasciare.

Del resto non è parola antiggiuridica, giacchè il senatore Petrella lo disse, si legge anche nel nostro Codice di procedura penale.

L'onor. Roux vorrebbe che l'obbligo della consegna delle tre copie, invece che gravare solo sull'editore, gravasse anche sull'autore, e crede ciò più conforme a quanto stabilisce l'articolo dell'editto Albertino sulla stampa.

No, onor. Roux, l'articolo dell'editto sulla stampa che si occupa di questo obbligo è l'articolo 7 il quale parla solo dello stampatore. Ora a me sembra che sarebbe una complicazione

inutile mettere in causa gli autori. È lo stampatore che eseguisce l'opera: sia egli la persona alla quale spetta il dovere di fare la consegna delle tre copie. È affare suo, è dovere dell'azienda sua; il voler chiamar l'autore lontano sarebbe una complicazione che potrebbe dar luogo anche ad inconvenienti. E l'autore può bene non conoscere tali obblighi, tale legge. Gli autori non ricordano spesso la legge della proprietà letteraria e poi si dolgono! Lo vediamo: oggi vi sono scrittori illustri privi del diritto di proprietà sulle loro pubblicazioni giovanili.

L'onorevole senatore Roux ha ripreso oggi la questione dei libri che abbiano tre operatori, il tipografo, il litografo e l'incisore, ed ha mostrato di credere che la legge faccia obbligo a tutti e tre di consegnare tre copie dell'opera completa.

Ma finora non fu così, e a me pare che non ci possa essere dubbio su questo; c'è un editore solo che presenta al pubblico il libro completo. A lui spetta l'obbligo della consegna delle tre copie complete. Il libro non è il solo testo.

Il fatto al quale accenna il senatore Roux che con una interpretazione bizzarra, strana e cattiva delle disposizioni legislative, si siano volute tre copie della stessa opera, cioè dallo stampatore del testo e dallo stampatore delle tavole e dallo stampatore delle incisioni o zinografie, io dubito che sia mai avvenuto.

Ad ogni modo se è avvenuto deve trattarsi evidentemente di un errore d'interpretazione di legge, che può avvenire in questa legge come può avvenire in tutte quante le leggi, anche in quelle che riguardano... le tasse di registro o i dazi di confine. Vediamo liti frequenti in tale materia per interpretazione di legge.

Questa legge dopo tutto lascia come obbligo quello stesso, e quello solo, dell'editto della stampa; con questa legge si ha soltanto intenzione di adattare le disposizioni di quell'editto alle nuove esigenze del diritto e alle condizioni odierne: oramai non ci sono più archivi di Corte che raccolgano tutti i libri.

Infine con questa disposizione di legge s'intende di avere tre copie del libro e di chiarire le tre destinazioni diverse a cui deve servire, e non di averne tre da ciascun cooperatore del libro, o copie di libri di cui si faccia una semplice tiratura nuova, magari stereoti-

pata: questa sarebbe una esagerazione a cui nessuno ha mai pensato. Data la dizione della legge, ciò non può avvenire, giacché la legge stabilisce che è l'editore che deve depositare le tre copie del libro. Si può chiarire o dire di più, ma non è necessario.

L'onor. senatore Roux ha emendato l'ultima parte dell'art. 1, ossia quella parte che ha aggiunto l'Ufficio centrale che riguarda la semplice ristampa, ed io dichiaro di consentire con lui.

L'onor. senatore Roux ha fatto cioè una osservazione relativamente ai libri che hanno la rara fortuna di dover essere ristampati in numerose edizioni. Egli invero ha citato un caso eccezionale: il caso del libro *Cuore* del compianto De Amicis; del quale si sono stampate 250 o più edizioni.

L'onorevole senatore Roux domanda: volete forse voi avere tre copie per ogni edizione dello stesso identico libro?

No, onor. Roux, quando si tratta di libri dei quali si fanno numerose ristampe, e quando queste ristampe sono perfettamente identiche tra loro, come avviene ora per mezzo delle stereotipie, credo che nessuno possa pensare che si debbano presentare tre copie per ogni ristampa dello stesso libro ed avere così delle riproduzioni identiche della stessa opera. Sarebbe inutile e superfluo. Siamo dunque d'accordo.

Il senatore Tommasini ha fatto una osservazione circa gli estratti. Riconosco acuto il ragionamento fatto dal senatore Tommasini, il quale, essendo pregiato e valoroso scrittore di riviste ed avendo poche copie dei suoi scritti in estratto, copie certo molto ricercate, vede a malincuore l'obbligo di doverne consegnare tre copie alle biblioteche dello Stato o del Comune.

Ma francamente io prego i signori senatori, che dei problemi della cultura si occupano con tanto fervore, di non lasciarsi vincere dalla preghiera dell'onorevole senatore Tommasini. In una biblioteca è di grande utilità possedere gli estratti delle riviste, estratti che si possono dare in lettura, senza togliere per questo le riviste dall'uso quotidiano della biblioteca. Infatti il mandare in lettura il volume intero o l'annata della rivista è un danno, è un pericolo gravissimo. Giova avere gli estratti

degli articoli. Perciò non mi pare un grave obbligo quello che si fa agli stampatori delle grandi riviste di presentare tre copie degli estratti dei lavori che vengono pubblicati nelle riviste stesse.

Io credo che l'onorevole senatore Tommasini comprenderà anch'egli che non si tratta di un sacrificio di grande importanza. È un foglio di stampa per solito!

Del resto non è un obbligo nuovo: esso già era stabilito con l'editto Albertino; con questa nuova legge non si fa altro che chiarire e far eguale per tutti l'obbligo stesso con parole e forme rispondenti alle attuali diverse condizioni del diritto e della cultura.

Io come ministro e come studioso credo così di interpretare il sentimento stesso del senatore Tommasini: se egli considera un po' più attentamente la cosa, vedrà che giova agli autori stessi questo piccolissimo sacrificio della consegna di poche pagine di stampa, giacché di solito gli estratti delle riviste non superano le 16 pagine, e converrà con me che non si debba togliere agli stampatori o editori delle riviste. È molto utile e opportuno che queste pubblicazioni, che hanno grande importanza per la cultura, siano conservate a parte, e siano possedute fuori dei grossi volumi delle riviste. Eviteremo delle perdite, faciliteremo gli scambi e la lettura a domicilio, senza pericolo di guastare delle collezioni.

Vorrei quindi pregare il senatore Tommasini a non insistere nelle sue proposte.

Come vede il Senato, io ho preso le parti sostanziali degli emendamenti, non tutto; ad esempio non accettò quello dell'onor. Roux che vuole aggiungere la parola « autori », perché esso turberebbe l'art. 7 dell'editto del 1848 sulla stampa; ma prendo la sostanza di quanto l'onorevole Roux propone, mosso dalla sua speciale esperienza. Sò certo che ci intenderemo ora anche sulla forma.

Mi resta ora a rispondere al senatore Torrigiani. E così mi sembra di aver dato esaurienti risposte a tutti gli onorevoli senatori che hanno parlato in questa discussione. Se qualche dimenticanza avessi commesso ne chiedo fin da ora scusa.

Il senatore Filippo Torrigiani mi ha posto un problema molto simpatico e dei più importanti, al quale avevo già pensato. I signori senatori

sanno che bisogna presto rivedere la nostra legge sulla proprietà letteraria, che obbliga gli autori a una piccola tassa e a depositare *due copie* per garantire il loro diritto. Non per questo però possiamo dire che queste due copie siano da aggiungersi alle altre tre che debbono depositarsi in forza dell'editto sulla stampa. Infatti il deposito per la proprietà letteraria è libero, ed è fatto dall'editore o dall'autore che vuole difendere la sua proprietà, nessun obbligo ha esso di fare questo deposito. Se non lo fa egli non avrà poi azione per garantire il suo diritto di proprietà. Ricordo a questo proposito che anche le poesie del Carducci della prima edizione del Barbera, si possono, pare, ora ristampare da chiunque lo voglia, appunto perché il Barbera non prese la proprietà letteraria a tempo. Dopo qualche tempo, per la pubblicazione di altre poesie si eseguì il deposito, e si pagò la tassa; ma la prima edizione non fu depositata; non si usava forse. La tassa, è, in verità, ben piccola e non è impedimento: forse fu dimenticanza. L'editore così perdette il diritto di proprietà su quella edizione. Il deposito di queste due copie è dunque richiesto per accordare la tutela al diritto di autore, per dare una garanzia all'autore, perciò lo Stato chiede un piccolo corrispettivo più il deposito delle due copie.

Dicevo un momento fa che si sta ora studiando di rivedere la legge sulla proprietà letteraria. Questo argomento fu discusso anche da un Congresso recente, in cui io intervenni come ministro e che era presieduto dal senatore Roux. Io penso che sia opportuno, per quanto può riguardare l'azione del dicastero da me diretto, di collegare la tutela della proprietà letteraria con la funzione della cultura. Le copie depositate possono giovare, ma bisogna esser sicuri del deposito delle copie per diritto di stampa, come si faceva nella Repubblica di Venezia che ci diede l'esempio, in modo che si sappia che esse siano a conoscenza del pubblico degli studiosi e dei lettori. Quando si sarà certi che esse si trovano nelle nostre biblioteche nazionali, allora si potrà collegare la tutela del diritto di proprietà letteraria con l'obbligo di deposito secondo le disposizioni della legge sulla stampa. Si potrà allora studiare il modo per far sì che le copie da depositarsi siano in totale meno di cinque. Il collega del commercio vedrà tale problema,

tanto più che le copie del diritto di proprietà dovranno esser custodite con maggiori cautele, non date in prestito e via dicendo.

Ma, signori senatori, questo progetto di legge da noi ora presentato è soltanto un primo passo verso questa riforma, poichè se finora non si riuscì ad avere le copie di tutte le pubblicazioni che si fanno in tutte le provincie d'Italia, bisogna fare in modo che si riesca ad averle, che sia garantita l'azione dei procuratori del Re e che una formula chiara di legge non si presti a lamentati inconvenienti di interpretazione, per i quali si perde lo scopo della legge. Se non si ha lo strumento perfetto, per cui i libri vengano raccolti e depositati, non potremo fare il secondo passo, servirci cioè di queste copie depositate per basare su di esse anche la prova del diritto di proprietà letteraria, senza richiedere possibilmente altre due copie per il riconoscimento della proprietà letteraria.

Ciò premesso, come anticipo di idee di una riforma futura, io sono grato al senatore Torrigiani che ha posto il problema e lo prego di aiutarmi in questa prima riforma per passare più facilmente poi alla seconda.

Ripeto, se non abbiamo la sicurezza di avere le copie d'obbligo, non possiamo basare su di esse la prova per la tutela della proprietà letteraria.

Dopo ciò io credo che anche il senatore Roux vorrà intendersi sulla formula di questo articolo; siamo d'accordo nei principi fondamentali, che non si crei cioè un nuovo obbligo, una nuova tassa, ma si regolino meglio le disposizioni che hanno esistito dal 1848 ai giorni nostri.

BARZELLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI, *relatore*. Debbo dire poche parole quanto alle modificazioni che l'Ufficio centrale aveva fatto all'ultimo comma dell'art. 1. Per ciò che riguarda quelle che l'onor. Roux ha introdotte nell'art. 1 e che l'onorevole ministro ha accettato sostanzialmente, io consento nell'accettarle con l'onorevole ministro, poichè l'Ufficio centrale non ha da fare alcuna osservazione a questo proposito.

Tornando all'ultimo comma dell'art. 1 noi avevamo aggiunto: « e ad ogni specie di ristampa ». Confesso che trattandosi di cosa che vuole particolari cognizioni (e il senatore Roux

ne ha delle speciali e sicure in questa materia), io avevo sentito il parere di persone competenti, e mi era stata proposta la modificazione sopra accennata per evitare contestazioni con gli editori sulla identità o no di ogni pubblicazione, con altra simile e precedente.

Però, dopo le osservazioni del senatore Roux, ed anche in seguito a quelle fatte dal ministro della pubblica istruzione, che ha accettato le obiezioni, mosse a quella nostra proposta dal senatore Roux, l'Ufficio centrale accetta di togliere quell'allargamento dell'obbligo della consegna estesa ad ogni specie di ristampa.

ROUX. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROUX. Ringrazio nuovamente il ministro della pubblica istruzione delle sue dichiarazioni e delle sue cortesi parole.

Quando ho parlato di fiscalismo e rigidità maggiore, io mi riferiva ad alcune disposizioni di questa legge, per esempio a quella che ho notato e che consiste nel pretendere le copie di tipo perfetto. Io posso ammettere queste esigenze, nè voglio fare l'oppositore per l'opposizione. Ma noto che questa dizione non era nelle disposizioni dell'editto Albertino...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Si facevano le cause...

ROUX. E non si vincevano!

Quando il ministro della pubblica istruzione mi domandava di sopprimere il capoverso, che ho aggiunto in riguardo a più concorrenti in una medesima edizione, io avevo in mente alcune ricerche che ho fatte da giovane ed in età più matura, nelle biblioteche, e trovavo il testo dell'opera e non le tavole, perchè per l'editto Albertino l'editore non era obbligato a dare le tavole: ancora oggi le biblioteche posseggono opere prive di tavole, calcografie od altre illustrazioni annesse.

Quando voi disponeste che occorre dare il tipo più perfetto dell'opera, cioè l'opera completa con tutte le incisioni, con le carte, ecc., esimereste forse che ciascuno dei concorrenti all'opera vi dia la parte da lui fatta? Ora ciò sarebbe doveroso, perchè quando uno dei concorrenti presenta l'opera, sarebbe proprio giusto che fossero esenti tutti gli altri dal presentare separatamente la parte dell'opera che ha fatto. Se oggi ognuno dà separatamente quello che ha fatto, non vi dà l'opera perfetta. Invece

importa che sia mantenuto l'obbligo del tipo perfetto dell'opera, come è scritto nel disegno di legge.

Io ringrazio del resto l'Ufficio centrale e il ministro di avere accolto gli emendamenti da me presentati.

Il ministro però domanda che sia lasciato in disparte l'autore. Ad una domanda così cortese non voglio certamente ricusarmi, ma debbo fare qualche osservazione, e ciò nell'interesse stesso degli autori; perchè molte volte lo stampatore o l'editore, non si preoccupano affatto delle disposizioni della legge. Vi sono opere stampate da poveri tipografi, che non sanno nemmeno leggere la legge sulla stampa: l'autore invece ha interesse di sottrarre l'opera e il tipografo alle penalità stabilite. Or dunque lasciate che eserciti egli questa facoltà, o questo obbligo; e quando esso stesso suppone o presume o dubita che il suo editore lontano, in un paesetto qualunque, abbia stampato una sua opera e non l'abbia inviata a chi doveva, lasciate che questo invio possa farlo lo stesso autore.

Io autore vado, per esempio, a Roccacannuccia a fare ristampare da un povero torchio tipografico, un'opera mia, che credo di gran valore, perchè tratta, puta caso, di un nuovo sistema di *moto perpetuo*; or bene quell'opera dopostampata la porto con me in casa mia; poi quando credo il momento opportuno la divulgo, la do a degli amici, all'Accademia dei Lincei, perchè studino il mio *moto perpetuo*. Ora perchè il tipografo non si è sognato di fare il deposito, e l'autore, non essendovi obbligato, non l'ha fatto, il procuratore del Re fa sequestrare l'opera per applicare la penalità che la legge vuole, e chi ne va di mezzo è l'autore. L'aggiunta che domando non è una superfetazione, è una facilitazione che lasciamo agli autori. Io poi consentirei che l'obbligo fosse imposto gradualmente: che il primo a far la consegna debba essere lo stampatore, poi l'editore e, finalmente, ove manchino i primi due, venga l'autore. Spero di essere riuscito a persuadere l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale ad accettare il mio emendamento; del resto la nostra divergenza è molto piccola, e se questo solo dovesse costituire la ragione per rifiutare il mio emendamento, certamente, a preferenza, accetto la omissione dell'autore. Non credo però ne valga la pena.

Riguardo all'ultima proposta del collega Tommasini, io credo che egli in fondo abbia ragione: quando si danno degli estratti, che sono semplicemente dei fogli staccati da un'opera completa, nel merito la questione non esiste: ma debbo associarmi anche un pochino alle osservazioni giustamente fatte dall'onorevole ministro. Molte volte in un'opera, in un volume, in un fascicolo complesso, in una rivista, sono contenute pubblicazioni di materie differentissime; una può riguardare l'agricoltura, l'altra la meccanica, una terza l'elettricità, ed altre la poesia, ecc.; quando si richiede da uno studente di agricoltura un fascicolo, una memoria pubblicata in una data rivista, bisogna dargli tutta la rivista, comprese le parti di cui egli non sa che fare. Se invece si fa l'estratto, e si può esibire solo questo, la ricerca e l'esibizione diviene molto più facile e molto più semplice, ed agevola la divulgazione dell'opera.

Ieri domandavo qualche concessione o qualche indennità per gli editori delle opere di lusso, le quali qualche volta rappresentano delle centinaia di lire. Il collega Tommasini sia almeno generoso quanto debbono esserlo gli editori; se questi debbono dare delle copie che valgono centinaia di lire, chi pubblica un estratto accetti di dare questo estratto che ha un valore assai minore.

Insisto quindi nel pregare che si accolga il mio emendamento come è, e domando all'onorevole ministro se con queste spiegazioni intende che si voti l'articolo emendato, o pure se questi emendamenti debbano essere trasportati nell'articolo di legge; il che mi sembra difficile e porterebbe a un lavoro troppo lungo.

Io sarei molto soddisfatto se, anche con le piccole correzioni del ministro e dell'Ufficio centrale, il mio emendamento venisse accettato; ma se dovesse venir trasportato, allora domanderei piuttosto che si votasse a parte l'articolo del progetto e l'emendamento da me proposto, per consultare il Senato quali dei due debba accettarsi.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io avevo pregato l'onorevole Roux di modificare l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Intanto sulla questione dell'autore io vorrei

che il senatore Roux non insistesse perchè credo bene sia mantenuta la formula scritta nell'editto Albertino. L'autore ha facoltà di farlo; il voler fissarne l'obbligo crea inconvenienti e fa sì, che ad esempio, il suo « inventore del moto perpetuo », onorevole Roux, potrebbe trovarsi soggetto a condanna, ignorando la legge che governa la stampa. Gli studiosi, in genere, poco sanno di leggi.

Se l'editto Albertino ha fatto buona prova, io crederei opportuno di mantenerlo; soltanto all'art. 1 si potrebbe togliere la parola « immediatamente » e sostituirvi: « all'atto di porli in commercio » ecc. Ecco fatto l'emendamento desiderato.

In quanto alla valutazione *dei libri non venali* accetto la correzione del senatore Roux che riguarda anche i libri sui quali non è scritto il prezzo. Sono cose pratiche della libreria e dell'industria libraria.

Riguardo alle pubblicazioni fatte da varie ditte tipografiche e litografiche, quantunque io creda che questo si sarebbe potuto comprendere nel regolamento, perchè il libro è il volume completo, pure accetto la proposta del senatore Roux, che è tanto esperto nella materia.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora affinché il ministro, l'Ufficio centrale ed i proponenti gli emendamenti possano mettersi d'accordo, e concretare la nuova dizione dell'articolo.

(La seduta è sospesa, ore 16.10).

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta. (Ore 16.40).

Do lettura dell'art. 1 com'è stato concordato:

« Di qualsiasi stampato o pubblicazione lo stampatore o l'editore, prima di porli in commercio o di rimmetterli ai committenti, dovranno consegnare tre copie al procuratore del Re, presso il tribunale del circondario o del distretto nel quale hanno sede o l'officina grafica o l'editore.

« I trasgressori di tale prescrizione saranno puniti con l'ammenda corrispondente al triplo del prezzo venale della pubblicazione e non mai inferiore alle lire 50.

« In caso di inadempimento dell'obbligo della consegna per parte dello stampatore o editore,

il procuratore del Re procederà alla confisca delle tre copie.

« La valutazione delle pubblicazioni non destinate al commercio o sulle quali non sia indicato il prezzo di vendita, sarà affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.

« La consegna di una pubblicazione a cui abbiano concorso più tipografie od officine grafiche può esser fatta da uno solo degli esercenti di queste ed esonera gli altri dall'obbligo di eguale consegna; ma l'ammenda per inadempimento della consegna potrà essere inflitta a chiunque fra coloro che concorsero alla pubblicazione.

« Le copie non complete o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, si considereranno come non consegnate.

« L'obbligo di cui nella prima parte di questo articolo, si estende anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni nuova edizione che modifichi quella precedente.

« Restano ferme le particolari disposizioni circa le pubblicazioni periodiche ».

Se nessuno chiede di parlare su questo nuovo articolo 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 2 come è proposto dall'Ufficio centrale.

#### Art. 2.

I procuratori del Re invieranno in franchigia le copie loro consegnate dopo avere apposto ad esse la data della consegna nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore:

a) una alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze;

b) una alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, la quale trasmetterà nel termine di un mese alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia le pubblicazioni di indole strettamente giuridica;

c) una alla biblioteca Universitaria della provincia.

Nelle provincie, dove non esiste biblioteca universitaria, detta copia sarà spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale.

La spedizione delle copie di cui alle lettere a) e b) dovrà essere eseguita ogni quindici giorni.

La copia di cui alla lettera c) per una durata di tempo da ridursi nei più ristretti limiti che sia possibile, potrà essere trattenuta presso la Procura del Re per le eventuali azioni giudiziarie cui la pubblicazione possa dar luogo.

L'onor. ministro accetta l'art. 2 modificato dall'Ufficio centrale?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Di accordo col mio collega di grazia e giustizia non lo posso accettare.

BARZELLOTTI, *relatore*. Io mantengo il testo presentato dall'Ufficio centrale e desidero che il Senato decida.

PRESIDENTE. Il senatore Roux ha presentato un altro emendamento a questo articolo.

Lo leggo:

#### Art. 2.

*Al paragrafo b)*: Una alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma.

*Penultimo comma*: La spedizione delle copie suddette dovrà essere eseguita ogni quindici giorni.

*Ultimo comma*: Quando una pubblicazione dia luogo ad eventuali azioni giudiziarie, le copie di essa consegnate alla Procura del Re saranno trattenute presso di questa per la durata di tempo strettamente necessario all'esperimento dell'azione giudiziaria.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sulla prima parte di questo articolo siamo d'accordo.

L'unica divergenza è sull'ultimo comma, per il quale la copia, che va al procuratore del Re, allorchè si tratta di materia giuridica, in luogo che alla biblioteca Vittorio Emanuele, viene mandata a quella del Ministero di grazia e giustizia, come si è sempre fatto finora. La copia è data ai magistrati per l'ufficio loro: non è la copia delle biblioteche.

Il senatore Cavasola osservava che in questo modo si formava una biblioteca a spese dell'obbligo legale di dare la copia in deposito alle

biblioteche; ma qui si tratta della copia che andrebbe alla magistratura e che essa cede ad una grande biblioteca nazionale, salvo i libri che trattano di materie giuridiche, e che restano alla biblioteca del Ministero, dove gli studiosi hanno facile accesso.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io vorrei pregare il ministro di darmi una spiegazione preliminare: di dirmi, cioè, quale sia la copia che, per regola, andrebbe alla magistratura, poichè non arrivo a comprendere come la magistratura avrebbe diritto ad una copia, che poi cede ad altri.

Io ho sempre saputo che una copia va, per disposizione generale, alla biblioteca Nazionale di Firenze, una alla Vittorio Emanuele di Roma e la terza alla biblioteca Universitaria; invece d'ora in poi andrebbe ad una biblioteca locale, dove la Universitaria non esista; innovazione lodevolissima, che siamo lieti di appoggiare e votare. Ma come ci sia una copia che possa essere ceduta dalla magistratura alla biblioteca del Ministero, non lo capisco, ed avrei desiderio di avere qualche spiegazione. Imparo ora, in questo momento, che la biblioteca del Ministero si è formata sottraendo quella copia, che doveva essere invece mandata alla biblioteca Vittorio Emanuele. Di ciò non avevo notizia, e avrei piacere di sapere come sia avvenuto.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Io ho domandato la parola per sapere che debba accadere degli emendamenti che avevo avuto l'onore di presentare al Senato a questo art. 2. Veramente al primo comma non avevo proposta nessuna modificazione; ma, poichè la seguente proposta che mi viene adesso suggerita dal contesto dell'articolo, è molto semplice, spero che il relatore vorrà accettarla.

Il primo comma, come è scritto dall'Ufficio centrale, dice: « I procuratori del Re invieranno in franchigia le copie loro consegnate, dopo aver apposto, ecc. ». Io pregherei il relatore dell'Ufficio centrale di posporre questa dicitura, e dire cioè: « I procuratori del Re, dopo aver apposto alle copie loro consegnate la data di consegna, nell'atto di riceverle dallo stampatore od editore, le spediranno in franchigia: »

« a) una alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze;

« b) una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterrà per sé le pubblicazioni d'indole giuridica e trasmetterà le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

Veramente di questa spedizione alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia nessuno aveva cognizione finora. La legge sulla biblioteca Vittorio Emanuele diceva che una delle tre copie doveva andare alla biblioteca Vittorio Emanuele.

(*Segni di denegazione degli onorevoli Rava e Orlando*).

Almeno l'interpretazione generica era questa. Certo nel concetto degli studiosi è che, andando ad una delle due biblioteche, alla Nazionale di Firenze o alla Vittorio Emanuele di Roma, si trovino tutte le pubblicazioni fatte in Italia. Apprendiamo oggi che vi sono tutte, meno quelle che riguardano le scienze giuridiche. Ora tutti sanno l'importanza delle scienze giuridiche in Italia, la quantità di studiosi che vi si applicano, perchè la facoltà giuridica è di una fecondità tale nel produrre giurispreriti che sorpassa tutte le altre.

Ora perchè i libri che riguardano le materie giuridiche sono precisamente quelli sottratti al maggior numero di studenti?

Diceva ieri benissimo l'onorevole senatore Cavasola; se si fa questa eccezione per il Ministero di grazia e giustizia, perchè non si deve farla anche per gli altri Ministeri? Almeno vi sarebbe già una certa selezione e distribuzione delle pubblicazioni per materie, secondo che trattano di agricoltura e commercio, d'istruzione e belle arti, di materie nautiche, giuridiche. Ma allora non si vede la ragione per cui uno solo di questi Ministeri debba avere il privilegio della scelta e gli altri debbano essere esclusi. La biblioteca Vittorio Emanuele, che dovrebbe essere il centro di tutta la produzione letteraria e scientifica italiana nella capitale, perchè ha da essere privata della parte giuridica, che per gli Italiani è una delle discipline più importanti? E per questo che io, associandomi anche alla proposta fatta ieri dall'onorevole Cavasola, volevo pregare il ministro di grazia e giustizia a non insistere a volere per sé questo privilegio, in epoca di

democrazia, e a consentire che tutti i Ministeri abbiano la loro biblioteca, sì, ma fatta coi fondi privati che il bilancio loro concede, e non a detrimento di quella biblioteca Vittorio Emanuele che nella mente del fondatore doveva essere il centro universale di tutta la produzione letteraria e scientifica del nostro paese.

E perciò io mi sono permesso di dire che la copia b) sia data alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, senz'altra aggiunta o distrazione.

Andiamo avanti.

c) *Una alla biblioteca universitaria della provincia*, ecc. Questi altri due paragrafi li accettiamo.

Al penultimo comma, dov'è detto che « la spedizione delle copie di cui alle lettere a) e b), dev'essere eseguita ogni 15 giorni », io mi ero permesso di osservare come mai le copie destinate alle biblioteche universitarie non dovessero essere spedite che una volta ogni quindici giorni: e proponevo che la spedizione delle copie sia eseguita entro i 15 giorni.

Approvo l'aggiunta fatta al 1° paragrafo di quest'articolo, dove si vuole che sia messa la data alla consegna della copia, e perciò trovo logico che si dica: dal giorno di questa data si ha tempo 15 giorni, e non di più, per consegnarle alle altre biblioteche; ma non capivo perchè alcune di queste copie dovessero essere spedite entro questo termine e altre no, perchè alcune arrivano nei primi giorni, altre negli altri della quindicina, e perciò proponevo che la spedizione sia eseguita entro i quindici giorni e non ogni 15 giorni. La spedizione delle copie obbligatorie è quotidiana: di mano in mano che si presentano le copie devono essere consegnate alle biblioteche entro 15 giorni e non in un termine maggiore.

Vi era l'ultimo paragrafo di quest'articolo: « la copia di cui alla lettera c) » - cioè quella destinata alla biblioteca universitaria della provincia - per una durata di tempo da ridursi nei più ristretti limiti possibili, potrà essere trattenuta presso la Procura del Re per le eventuali azioni giudiziarie cui la pubblicazione possa dar luogo ».

Leggendo quest'ultimo paragrafo e lasciando da parte la forma della dizione, mi domandavo perchè solo una copia potesse essere trattenuta presso la Procura del Re per le eventuali azioni

giudiziarie e le altre due copie potessero invece andare alle biblioteche alle quali erano destinate.

Ora l'azione giudiziaria contro certe pubblicazioni può avvenire, o perchè le pubblicazioni stesse sono immorali, o perchè sono antipatriottiche, o perchè sono contro le leggi; in questi casi esse sono da proibirsi. Ma non so spiegarvi perchè delle tre biblioteche due continuassero ad avere il privilegio di ricevere quei libri ed ammassare pubblicazioni che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto condannare e proibire, e che una sola copia potesse essere trattenuta presso la Procura del Re.

Per ciò io avevo proposto una modificazione per dire che, quando una pubblicazione dà luogo ad eventuali azioni giudiziarie, tutte le copie di essa consegnate al procuratore del Re siano trattenute presso di lui per la durata di tempo strettamente necessario all'esperimento dell'azione giudiziaria.

Questo è il mio concetto, perchè a me sembra che, se un'opera è soggetta ad un'azione giudiziaria, non deve andare a nessuna destinazione, a nessuna biblioteca, in mano di nessun studioso, di nessun giovane studente, finchè l'azione giudiziaria non sia compiuta.

Nella recente riunione che il Senato ha voluto consentire, ho avuto la fortuna di trovare che il ministro della pubblica istruzione e quello di grazia e giustizia hanno accolto la mia proposta. Anzi essi l'hanno migliorata. Infatti, invece di mantenere la prima dizione, cioè l'ultimo paragrafo dell'art. 2 del progetto ministeriale, o di accettare il mio emendamento, che era anche esso assai lungo, il ministro di grazia e giustizia ha suggerito una formula semplicissima che espone chiaramente il mio concetto. La formula è la seguente: « La spedizione delle copie dovrà essere eseguita entro 15 giorni, salvo l'esperimento di azioni giudiziali ».

Con questa semplicissima formula, che sostituisce ed interpreta, logicamente, perfettamente, precisamente, il concetto che io avevo, e che corregge il primitivo dell'ultimo comma del progetto ministeriale, con questa semplicissima formula, il comma stesso resta ridotto ad una chiara e breve espressione, al suo vero significato.

Io sono perciò ben lieto della cosa e mi sento

in dovere di ringraziare gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, augurandomi nello stesso tempo che e l'Ufficio centrale ed il Senato vorranno approvare questo emendamento.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. La differenza tra il comma proposto dal Governo, e sul quale il Governo insiste, e quello proposto dall'Ufficio centrale consiste in questo: secondo l'intenzione del Governo, dovrebbe essere la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia quella che, ricevendo le pubblicazioni, dovrebbe conservare per sé quelle d'indole giuridica e trasmettere le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele; secondo invece i concetti dell'Ufficio centrale dovrebbe essere la biblioteca Vittorio Emanuele incaricata di fare questa cernita.

Questa è la questione quale si presenta dinanzi al Senato.

Ma, insieme con questa, è stata sollevata un'altra questione: se sia opportuno conservare questa biblioteca specializzata presso il Ministero di grazia e giustizia o non sia meglio inviare anche i libri di carattere giuridico alla Vittorio Emanuele.

L'onorevole ministro ci ha detto che questa biblioteca è già ordinata ed organizzata in modo perfetto e che quindi è opportuno ed utile conservarla e continuarla. Io convengo con lui. Sarebbe infatti inconveniente di lieve importanza quello che queste opere di carattere giuridico si trovino in una stanza di un palazzo piuttosto che in quella di un altro, ma ad una condizione e cioè che questa biblioteca del Ministero di grazia e giustizia non sia come le biblioteche degli altri Ministeri, di difficile accesso, ma sia come una sezione della biblioteca Vittorio Emanuele, accessibile facilmente a tutti coloro i quali abbiano bisogno di consultare le opere che in essa sono conservate.

Con questa condizione io considererei come un vantaggio che questa biblioteca permanga e si amplii, diventando una biblioteca specializzata, che potrà per se stessa essere di grande importanza.

Messa la questione in questi termini e cioè che questa biblioteca del Ministero di grazia e giustizia non è che una sezione della biblioteca Vittorio Emanuele, agli effetti che il pub-

blico possa accedervi facilmente e consultare le opere di carattere giuridico che vi sono conservate, ha poca importanza il fatto che la scelta dei libri sia fatta dagli impiegati della biblioteca Vittorio Emanuele, piuttosto che da quelli del Ministero di grazia e giustizia.

Tutta la questione sta qui: che questa biblioteca sia effettivamente in tali condizioni da poter dare agli studiosi quelle facilitazioni che loro offre la biblioteca Vittorio Emanuele.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\*DEL GIUDICE. Mi associo pienamente a quanto ha or ora detto il senatore Torrigiani. Se si trattasse di una questione vergine, consentirei nell'opinione di coloro che vorrebbero che una delle copie dovute dagli stampatori fosse inviata alla biblioteca Vittorio Emanuele; ma, quando esiste già una biblioteca al Ministero di grazia e giustizia, e quando il ministro ci ha ieri dichiarato che questa biblioteca è pubblica, accessibile a tutti gli studiosi, mi pare inutile andare dissolvendo questo nucleo di opere giuridiche, che certamente non si potrà pretendere di togliere al Ministero e mandare alla Vittorio Emanuele. Se andasse in vigore l'emendamento proposto dal senatore Roux, noi avremmo due biblioteche dimezzate. Le opere pubblicate finora continuerebbero a rimanere nella sede del Ministero, le nuove andrebbero a formare la nuova sezione della biblioteca Vittorio Emanuele. Non è questione di simmetria locale, ma di provvedere che gli studiosi abbiano accesso in tutte le biblioteche. Ora, dopo la dichiarazione che il ministro di grazia e giustizia ha fatto, io non vedo che importanza vi sia che gli studiosi debbano andare in un posto piuttosto che in un altro per studiare le opere che loro interessano. Ripeto che la questione mi sembra non abbia alcuna importanza, onde consento nel votare l'articolo così come è formulato dal Ministero, non ostante la divergenza dell'Ufficio centrale.

Giacchè ho la parola, vorrei poi svolgere con brevissimi detti un lieve emendamento che fare al comma 5° di questo articolo 2°. In esso alla lettera c si dice: « Una alla biblioteca universitaria della provincia ».

« Nelle provincie dove non esiste biblioteca universitaria detta copia sarà spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o co-

munale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale ».

Il supposto di questo periodo è che in ogni provincia (intendo la provincia come circoscrizione amministrativa) esista una biblioteca universitaria governativa, o provinciale, o comunale. Io non so se questo supposto dell'art. 2° corrisponda effettivamente alla realtà delle cose. Anzi dubito che in alcune regioni d'Italia, comprese nell'Italia meridionale e nella Sicilia, vi siano delle provincie in cui manchino affatto biblioteche universitarie governative o biblioteche provinciali o comunali pubbliche.

Se il ministro nella sua scienza mi dichiara che questa condizione di cose non è conforme al vero, io non insisto nel mio emendamento, ma, se rimane il dubbio che in qualche provincia possa mancare la biblioteca, bisogna colmare la lacuna, per evitare il caso che gli stampatori di un'opera in località siffatte non sappiano dove mandare questa copia.

In questo caso aggiungerei un altro breve periodo, e cioè: « in mancanza di tali biblioteche, detta copia sarà spedita alla biblioteca universitaria della regione più vicina ». Così verrebbe evitato il caso che una copia di una opera stampata in una provincia, dove manca la biblioteca pubblica, possa rimanere nell'officina dello stampatore, senza andare ad arricchire una biblioteca.

Spero che l'onor. ministro vorrà accettare questo emendamento che non fa altro che completare il concetto stesso che informa il disegno di legge.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Poichè il senatore Del Giudice ha accennato al capoverso che regola la destinazione della terza copia, mi permetto anch'io di sottoporre al Senato un pensiero, se cioè non convenga destinarla sempre all'incremento di una biblioteca universitaria, e non ad alimentare una qualsiasi biblioteca di provincia, quando non vi fosse biblioteca universitaria.

La biblioteca della provincia, come accennava il senatore Del Giudice, potrebbe o non esistere o non avere importanza alcuna; mentre tornerebbe molto logico e opportuno che, come una prima copia va alla Nazionale di Firenze, una seconda alla Vittorio Emanuele di

Roma, la terza andasse alla biblioteca universitaria, se non della provincia, della regione o a quella altrimenti più prossima.

Però non faccio proposte concrete, lasciando al Governo di raccogliere o meno il mio pensiero.

Ho chiesto peraltro la parola più precisamente per non lasciar passare senza risposta un'osservazione del senatore Roux a proposito della copia destinata alla Vittorio Emanuele. Dal suo discorso parrebbe che si trattasse di innovare in materia e di distogliere una parte delle pubblicazioni destinate alla biblioteca Vittorio Emanuele, per darle a quella del Ministero di grazia e giustizia.

Ora i precedenti e lo stato delle cose stanno perfettamente in senso opposto.

Secondo l'editto sulla stampa, sono tre, come ben faceva notare l'onor. ministro della pubblica istruzione, le copie che si devono depositare dagli stampatori. Due sole di esse andavano alle biblioteche: una dapprima alla biblioteca di Corte, alla quale subentrò la biblioteca di Firenze, e l'altra alla biblioteca Universitaria. La terza copia, che in realtà, sarebbe poi la prima, capitava e seguita a capitare nelle mani dei procuratori del Re, e questo per ragioni di polizia giudiziaria molto ovvie a intendersi.

Fu, credo, per un provvedimento del ministro Zanardelli del 1882, che la copia trasmessa ai procuratori del Re, e che rimaneva sperduta negli uffici del Pubblico Ministero, venne avocata dal Ministero di grazia e giustizia. Ed è stata opera saggia, poichè ebbe per intento l'incremento di un'importante biblioteca, quale si è quella del Ministero. Senonchè, con l'andar del tempo, a richiesta del Ministero dell'istruzione, ed essendo la biblioteca ministeriale esclusivamente giuridica, vi furono trattenute appunto le sole pubblicazioni giuridiche, trasmettendo tutte le altre alla Vittorio Emanuele.

Dunque la storia e lo stato delle cose sono un poco diversi, e anzi a rovescio di quelli che si vorrebbero far apparire. Non si tratta per niente di defraudare la biblioteca Vittorio Emanuele delle pubblicazioni giuridiche, si tratta semplicemente di conservare lo *statu quo*, per cui di cosa ch'era tutta propria dell'amministrazione giudiziaria, e che ancora e sempre dovrà spettarle, si rende graziosamente partecipe la biblioteca Vittorio Emanuele, arricchendola

di pubblicazioni che altrimenti non le sarebbero pervenute.

Mi pare poi che anche la ragione intrinseca delle cose debba indurre a mantenere quello che ora si fa e che il progetto ministeriale propone di conservare. La competenza per la scelta delle opere dee spettare non già alla biblioteca Vittorio Emanuele, ove saranno certamente, e non dubito, persone insigni, diligenti e intelligenti, ma forse non le più competenti a discernere il carattere giuridico delle pubblicazioni, bensì al Ministero di grazia e giustizia, che rappresenta la vera e propria competenza in materia e dove poi attualmente si adempie egregiamente tale compito.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per parlare soltanto di quest'ultima questione trattata dal collega Lucchini, ossia della divisione dei libri tra la biblioteca Vittorio Emanuele e quella del Ministero di grazia e giustizia.

Non mi sembra che importi molto conoscere la storia precedente, quando con questa legge si stabilisce una ripartizione delle pubblicazioni; qualunque siano le condizioni precedenti, si deve ora esaminare se sia bene o male mantenerle; e che cosa convenga stabilire pel futuro.

La questione è delicata, e si presenta alla mia mente sotto vari aspetti. Non sono stato presente alla seduta di ieri e potrebbe darsi che io ripetessi qualche cosa che fu già detta dai miei colleghi; essi di ciò mi vorranno scusare.

I libri si mandano in generale alla Vittorio Emanuele a norma della legge finora vigente (ed è indifferente sapere se vi giungano per mezzo del Ministero o direttamente), ma i libri giuridici vanno alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia.

Qui si presenta una prima difficoltà: che cosa sono i libri giuridici? Mi si potrebbe dire: voi siete del mestiere e dovrete saperlo; ma, appunto perchè io sono del mestiere, non lo so. Il distinguere i libri giuridici dagli altri è cosa che si può credere facile da coloro che non sono immersi, come per professione io devo essere, in questi studi; ma che è difficilissima per coloro che conoscono le pubblicazioni giuridiche.

Vi sono alcuni libri che sono senza dubbio giuridici: così quelli che si riferiscono al diritto positivo in modo immediato, e specialmente al diritto privato; ma se si passa al diritto pubblico, incominciano subito le difficoltà. I libri di diritto costituzionale molte volte sono libri di storia politica più essenzialmente che di stretto diritto. Dovranno classificarsi fra i libri di diritto o fra i libri di storia? La cosa è molto arbitraria. Vi è poi tutta la parte storica. Come distinguere nettamente la storia generale dalla storia del diritto? Uno statuto di un comune medioevale italiano è un libro giuridico di massimo interesse per gli studiosi della storia del diritto; ma è anche un libro di storia d'Italia e può essere di grande interesse per la storia nazionale. (*Interruzioni*).

Tutta questa materia si può dunque dire che si trovi a cavallo tra la materia giuridica e la materia storica.

I libri di sociologia, che oggidi diventano sempre più comuni, contengono tutti capitoli più o meno importanti di diritto, ma nello stesso tempo trattano materie estranee al diritto. Saranno questi libri tratti dal Ministero di grazia e giustizia, o mandati alla biblioteca Vittorio Emanuele?

L'applicazione della disposizione di legge non è facile e richiederà l'arbitrio di coloro che governano (molto sapientemente invero, e lo dico per esperienza mia) la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia.

Ma vorrei fare un'altra osservazione. Si dice che la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia è aperta al pubblico. Sì e no; è aperta al pubblico degli studiosi, ma con discrezione, come mi suggerisce il collega Lucchini; certo non a tutto quel pubblico, al quale è aperta la Vittorio Emanuele.

Il male sotto questo aspetto non è grandissimo, soggiungo subito, perchè se vi è difetto delle nostre biblioteche è appunto quello di essere troppo aperte al gran pubblico e per conseguenza di essere le nemiche del pubblico. Purtroppo l'ordinamento delle nostre biblioteche è questo: di tenere più lontano che sia possibile il gran pubblico, perchè è quello che guasta i libri.

Ora avviene che nella biblioteca del Ministero di grazia e giustizia questo pubblico, essendo più scelto e scarso, è meno temibile e si può essere con esso più liberale.

Ma tuttavia vi è un punto gravissimo ed è quello dei prestiti.

I due grandi depositi pubblici di tutti i libri italiani, che sono la biblioteca di Firenze e la biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, non hanno soltanto la funzione di porgere i libri a coloro che si presentano personalmente per leggerli, ma sono i magazzini a cui si rivolgono tutte le altre biblioteche del Regno ed anche le straniere ammesse al cambio, per ottenere in prestito libri che loro mancano. Questa funzione, la può adempiere il Ministero di grazia e giustizia? Io non lo so, ma credo che non l'adempia presentemente...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ma c'è la biblioteca centrale di Firenze che lo fa.

SCIALOJA. ...Ma una sola biblioteca spesso non è a ciò sufficiente. Certo questo maggior bisogno voi lo sentite per tutte le altre materie; ed è strano che non si debba sentire ugualmente per le materie giuridiche.

Ma, se si mandano i libri di diritto alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, si giunge appunto alla anomalia che per i libri giuridici il prestito è più difficile che per quelli di tutte le altre materie di studio.

LUCCHINI LUIGI. Ma per chi sta a Roma è meglio che i libri di diritto siano al Ministero.

SCIALOJA. Forse è meglio per chi sta a Roma, ma per chi sta fuori la cosa è diversa. Per me anzi è infinitamente migliore la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, dove sono ricevuto a braccia aperte, e dove mi si dà tutto quel che desidero, ma bisogna badare anche al grosso pubblico degli studiosi.

Il prestito è una questione che mi preoccupa: io non vorrei che gli Italiani delle provincie fossero di questo beneficio, che hanno per tutti gli altri libri, privati proprio per i libri che trattano materia giuridica.

Queste mie osservazioni io concentro pertanto in due, su cui desidererei una risposta:

1° qual'è il limite del concetto del libro giuridico?

2° il servizio dei prestiti come sarà fatto quando la biblioteca del Ministero, per legge, sarà considerata come il magazzino di tutti i libri giuridici sottratti alla Vittorio Emanuele?

Può il ministro garantire che la biblioteca Vittorio Emanuele comprerà i libri necessari

per il prestito? In questo caso, non sarebbe più utile che li comperasse addirittura il Ministero di grazia e giustizia, limitandosi ai più importanti?

Sarebbe sempre lo stesso pubblico a pagare.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Signori senatori. Prendo la parola per esprimere il mio pensiero sopra le obiezioni sollevate dal senatore Scialoja, e comincio col ricordare le origini della biblioteca Vittorio Emanuele; poichè credo ch'esse possano servire a chiarire i termini dell'articolo che ora stiamo discutendo.

La biblioteca Vittorio Emanuele cominciò con la trasformazione dell'antica biblioteca del Collegio Romano, fondata dai Gesuiti sui principii della *Ratio studiorum*: conteneva per conseguenza libri riguardanti le lettere, la filosofia e soprattutto la teologia, della quale vi erano molte opere duplicate.

Nel 1875 il Bonghi, ministro della pubblica istruzione, pensò trasformarla in una grande biblioteca nazionale da servire a tutta la cultura moderna; e nominò una Commissione per istudiarne l'impianto e consigliare l'acquisto delle opere. Tale Commissione venne composta di Michele Amari per la storia e le lingue orientali, del Lignana per le lettere e le belle arti, di Luigi Ferri per la filosofia, la giurisprudenza e le scienze sociali, del Cremona per le matematiche e la meccanica, del Blaserna per la fisica e la chimica, e di me per la medicina e le scienze naturali.

La biblioteca del Collegio Romano non possedeva un libro nè un manoscritto riguardante la medicina e le scienze naturali. In questo riguardo era tutto a farsi. Quindi io presentai uno schema nel quale erano indicate le opere, le riviste scientifiche e gli Atti delle Accademie necessari per lo studio di queste scienze. Ci rivolgemmo a tal uopo a tutti gli antiquari di libri; ma, mentre fummo fortunati di avere le collezioni complete di quasi tutte le riviste scientifiche più importanti, non fu possibile avere tutti gli anni precedenti degli Atti delle Accademie. Allora, pensando che il valore di una biblioteca non sta soltanto nell'averne un gran numero di collezioni, ma soprattutto nell'averle complete, si venne nel divisamento di non acquistare tali Atti, molto più che lo studioso, che vive

in Roma, potrà andare a consultarli nella biblioteca dell'Accademia dei Lincei, ove si trovano le collezioni complete degli Atti di tutte le Accademie scientifiche del mondo.

Il concetto, adunque, che guidò la Commissione per la fondazione della Vittorio Emanuele, fu quello di raccogliere in essa, per quanto era possibile, le collezioni complete, nei vari campi dello scibile umano; ma rispettando le raccolte delle altre biblioteche esistenti in Roma. Non alludo alla biblioteca dei Lincei, che è proprietà di quell'Accademia, nè alla biblioteca Vaticana, famosa per i suoi codici e i suoi manoscritti; ma neanche venne in mente ad alcuno che i libri della biblioteca Angelica, dell'Alessandrina, della Casanatense e della Lancisiana, appartenenti di pieno diritto allo Stato, e che hanno, ciascuna, una fisionomia loro propria, a nessuno, ripeto, è venuto in mente che i libri, contenuti in quelle biblioteche, si dovessero trasportare nella Vittorio Emanuele.

Credo che lo stesso si potrà dire dei libri di scienza giuridica raccolti dal Ministero di grazia e giustizia nella sua biblioteca, ove non è impedito allo studioso di andare a consultarli. E se in questa biblioteca si trova già fatta una importante raccolta di tali libri, non trovo ragione che gli altri, che si raccoglieranno in avvenire, debbano andare alla Vittorio Emanuele. Così facendo perderebbero pregio l'una e l'altra raccolta; poichè l'importanza capitale di una raccolta sta nel contenere tutte le opere che registrano le scoperte che si sono successivamente fatte sopra un dato argomento e le dottrine o le idee che li chiariscono e li rendono comprensibili, dando, cioè, il valore ed il significato loro. La Vittorio Emanuele potrebbe acquistare quei libri, che per ragione di ufficio detiene il Ministero di grazia e giustizia.

Ma il collega Scialoja dice: come fate voi a distinguere i libri di storia e di letteratura che mandate alla Vittorio Emanuele, dai libri di scienza giuridica, che trattenete nella biblioteca di grazia e giustizia?

Capisco che tale distinzione non può farsi nettamente; anzi aggiungo che lo stesso libro può interessare così lo storico come l'uomo di scienza; ma s'intende che è una distinzione approssimativa, fatta magari all'ingrosso con un dato concetto, poichè si capisce che la divisione dei libri per materia non è la cosa più facile,

come non sono facili del resto tutte le classificazioni scientifiche.

Ma nel caso nostro allo studioso basta sapere dal catalogo i libri che si conservano alla biblioteca Vittorio Emanuele e quelli che si trovano alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore Scialoja ha parlato dei prestiti.

Siccome i libri sene scritti per quelli che li studiano, così, nell'interesse della cultura che deve essere in tutti i modi promossa, si è venuto nel divisamento d'accordare i prestiti dei libri, per facilitarne lo studio, anche a coloro che vivono lontani da una biblioteca e magari in paesi stranieri.

Da noi tale uso venne introdotto da Michele Amari, che, ministro della pubblica istruzione, istituì il prestito dei libri.

L'esperienza ha dimostrato che non accadono per ciò maggiori dispersioni di libri, come si temeva da alcuni; ma intanto quest'uso ha giovato al progresso del sapere. Però sono necessarie molte precauzioni, non solo per non disperdere libri, ma anche per mantenerli in buone condizioni.

In primo luogo i codici, i manoscritti e le opere di grande valore e specialmente quelle rare, che non si possono trovare più in commercio, non devono concedersi in prestito; e poi bisogna garantirsi delle persone cui si fa il prestito.

Il collega Scialoja potrà rivolgersi così alla biblioteca Vittorio Emanuele, come a quella dei Lincei e a quella del Ministero di grazia e giustizia che a lui non sarà mai negato il prestito. Potrà anche farsi venire dei libri da qualunque biblioteca del Regno o dell'estero, giovandosi del mezzo di una delle nostre biblioteche, come oggi è invalsa la costumanza. Con questo mezzo io ho potuto avere in prestito libri da alcune biblioteche della Germania, la quale è larga nel favorire gli studiosi.

Intanto io concludo, che trovo giusto che una volta che con tanta saggezza il Ministero di grazia e giustizia ha fondato una biblioteca propria per raccogliere quei libri, che per tante ragioni, facili a capirsi, ha creduto necessario di possedere, questi si debbano continuare a raccogliere in questa biblioteca, e quindi sono d'accordo col senatore Del Giudice e con gli altri che hanno sostenuto l'articolo in discussione,

come è proposto dal ministro della pubblica istruzione e sostenuto da quello di grazia e giustizia.

BARZELLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Poichè la discussione su questo articolo si è prolungata assai, io non voglio prolungarla di più. Solo mi preme mettere in pochissime parole bene in chiaro quale sia il pensiero dell'Ufficio centrale del Senato rispetto alle conclusioni, a cui esso crede di dover venire in seguito a questa discussione.

Lo stato presente delle cose - perchè mi pare che non tutti gli onorevoli colleghi lo conoscano - è questo. I procuratori del Re mandano una delle tre copie, che gli stampatori e gli editori depositano, al Ministero di grazia e giustizia, il quale sceglie le pubblicazioni di carattere giuridico e le ritiene per sé, e invia le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele. Ora l'onor. Scialoja, con quell'accume - se lo lasci dire - che egli ha, ha colto un lato giustissimo della questione, dicendo appunto che è difficilissima, quasi impossibile, una esatta classificazione delle pubblicazioni di puro carattere giuridico. E io consento interamente con lui. Ma l'Ufficio centrale dice che una cernita il più possibile esatta, per quanto difficilissima a farsi, delle pubblicazioni di carattere giuridico, sarà fatta più autorevolmente ed organicamente alla Vittorio Emanuele, dove appunto è tutto un complesso di ordinamenti, di impiegati che possono portare in codesta scelta una vera e propria preparazione professionale e un indirizzo metodico. Lo stato presente delle cose è questo: che alla Vittorio Emanuele vengono pochissimi libri. La Vittorio Emanuele è priva di una gran parte delle pubblicazioni italiane. Ora nell'interesse della cultura, che dobbiamo tutelare, sarebbe da desiderare che la massima parte dei libri, e possibilmente tutti i libri che si pubblicano in Italia, fossero depositati alla Vittorio Emanuele.

E concludo. L'Ufficio centrale era rimasto in questo pensiero: che fosse mandata dai procuratori del Re una delle copie depositate, direttamente alla Vittorio Emanuele, dove fosse fatta la cernita, e fossero poi mandate le copie

di stretto carattere giuridico al Ministero di grazia e giustizia. Questa, onorevoli colleghi, non è una pura questione di forma, ma è una questione molto importante. Ed io confesso di aver interpellato persone pratiche della materia, le quali mi hanno detto che veramente l'antecedenza della Vittorio Emanuele nel ricevere e nello scegliere i libri è cosa di grandissima importanza. Ma però, poichè alcuni degli onorevoli colleghi preopinanti, gli onorevoli Roux e Tommasini, ed in sostanza le conclusioni autorevoli del collega Scialoja, portano a questo, che alla Vittorio Emanuele siano mandati tutti i libri pubblicati in Italia, io dico che se il Senato accetta questa proposta, l'accetto anch' io a nome dell' Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Alcune osservazioni fatte in questa discussione, alcune disposizioni proposte dall' Ufficio centrale e più ancora le ultime dichiarazioni dell'onor. relatore pare che ampiamente illustrino il motto che « l'appetito viene mangiando ». Alcuni rimproveri più o meno velatamente rivolti a me, a proposito di questo argomento, mi richiamano un po' l'apologo, che fu immortalato dai versi del nostro grande poeta dialettale siciliano, Giovanni Meli, l'apologo del *Riccio* e del *Topo*; e parlandosi di biblioteche, la citazione del topo cade a proposito. In una notte tempestosa e gelida, il riccio, tremante di freddo, chiede al topo ricetto nella sua tana e piange e geme e implora un po' di posto: « non ti fo niente - egli dice - purchè io sia riparato dal freddo; consentimi, dunque, che entri ». Il topo di buon cuore risponde: « entra pure, un po' di spazio ce l'ho ». Il riccio si introduce e comincia a pungere, pungere, pungere il topo, finchè l'obbliga ad uscire dalla tana. (*Si ride*). Questo accade al Ministero di grazia e giustizia, a proposito di queste pubblicazioni.

L'onor. Cavasola espose ieri, ed ha ribadito oggi il suo concetto, dicendo: « ma a qual titolo avete questa copia? ma come! Che privilegio ha il Ministero di grazia e giustizia! perchè non si fa lo stesso per gli altri Ministeri? » E oggi, anzi, è stato anche più specifico nei suoi rimproveri: « è strano - egli ha

detto - che veniamo a sapere quasi di traverso che c'è una biblioteca di un Ministero, che ghermisce un libro... ».

CAVASOLA. Non ho nè pensato, nè detto questo...

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tanto meglio! Ella ieri mi rivolgeva questa domanda: quale sia il titolo, per cui il Ministero di grazia e giustizia trattiene questi libri. E cosa, ella diceva, che non si comprende come mai un libro destinato alla biblioteca Vittorio Emanuele (tutti l'hanno inteso) debba poi restare presso il Ministero di grazia e giustizia. Ciò richiama, sia pur lontanamente, l'idea di una sottrazione, o quasi.

Ora il titolo, per cui i libri restano al Ministero di grazia e giustizia, è il titolo più legittimo e più rispettabile che si conosca, almeno finchè non si adotti la teoria di Proudhon che la proprietà è un furto. È il titolo di proprietà, nè più nè meno. E difatti la legge sulla stampa destina all'autorità giudiziaria una delle copie non già a scopo di cultura (a questo provvedono le altre due copie depositate dagli editori), bensì allo scopo ch'essa eserciti ciò che dell'autorità giudiziaria è un diritto e un dovere, cioè la propria sorveglianza sulle pubblicazioni che vengono fatte. Or quella copia, che a tal fine è destinata, diventa proprietà diretta del Ministero di grazia e giustizia in virtù di quella notissima disposizione di legge (e non ho bisogno di ricordarla a lei, onor. Cavasola, che è così profondo cultore di discipline amministrative), in virtù di quella notissima disposizione della legge di contabilità dello Stato, la quale dichiara che la gestione e la pertinenza di tutti quegli oggetti mobili, che pervengono all'amministrazione dello Stato per ragioni giudiziarie, spettano al Ministero di grazia e giustizia.

Ecco, dunque, il titolo per cui quei libri si trovano presso il Ministero di grazia e giustizia: il titolo, adunque, è perfettamente legittimo.

Ci sono poi state autorevoli manifestazioni di desideri, non già regolamenti, non leggi, poichè nessuna legge e nessun regolamento si è mai riferito alla biblioteca Vittorio Emanuele, ci sono poi state autorevoli manifestazioni di desideri, che hanno avuto anche una eco alla Camera, nel senso che quei libri, che non in-

teressavano il Ministero di grazia e giustizia, fossero trasmessi alla biblioteca Vittorio Emanuele. Ed in seguito a tali manifestazioni, il Ministero di grazia e giustizia ha sempre rimesso alla biblioteca Vittorio Emanuele tutte quante le copie di quei libri, che non sono di argomento giuridico. Ecco detto come si sia formata la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia.

L'onor. Scialoja, sempre acutissimo (e ribadisco la lode rivoltagli dall'onor. Barzellotti), sempre acutissimo e abilissimo (ne aggiungo un'altra) ha cercato di evitare, di scivolare sulla questione del titolo.

Egli ha detto: « alla fin dei conti, non guardiamo se ciò che è stato fatto sia bene o male; noi dobbiamo regolarci per l'avvenire, noi dobbiamo regolare tutta la materia *ex novo* ».

No, onor. Scialoja; il riscontro della ragione del titolo ha una grandissima importanza, perchè altrimenti si verrebbe a questa conclusione, che con una disposizione innovatrice si possa distruggere un ente che già esiste e che esiste bene.

Ora io francamente posso tutto comprendere; ma che l'alta sapienza del Senato possa pervenire a questa conclusione, che a me sembra enorme, la conclusione, cioè, che un'istituzione, la quale esiste ed esiste bene, debba essere soppressa ed uccisa, questo io non arrivo assolutamente a comprendere.

Almeno, il sistema contrario dovrebbe pervenire a quest'altra conclusione (ed allora sarebbe perfettamente logico): che tutta la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia passi alla Vittorio Emanuele. E chissà, poichè - come ho detto - l'appetito vien mangiando, è chissà che non si arrivi anche a questo!

Ad ogni modo, soltanto a questa conclusione dovrebbe portare la logica delle cose, giacchè io non saprei spiegarmi questa interruzione, per cui fino al 1909 le opere di carattere giuridico debbano essere conservate al Ministero di grazia e giustizia, ed invece dopo il 1909 debbano essere conservate alla biblioteca Vittorio Emanuele.

Questo ragionamento ha poi speciale importanza per ciò che si riferisce alle raccolte, che sono la parte più pregevole e più preziosa della biblioteca.

Infatti, le opere, anche giuridiche, di fonda-

mentale importanza, che sono state finora pubblicate, la biblioteca Vittorio Emanuele le ha acquistate.

Tutti gli altri lavori, certamente, riescono utili anch'essi, specie in quanto possono servire per una documentazione storica circa lo sviluppo delle discipline giuridiche; ma - ripeto - il numero delle opere veramente fondamentali è abbastanza ristretto e, ad ogni modo, la biblioteca Vittorio Emanuele deve averle acquistate.

Or ciò che ha veramente una capitale importanza per una biblioteca sono le raccolte di giurisprudenza, di riviste scientifiche, ecc.

Qui io parlo ad una assemblea di scienziati, e mi permetto perciò di domandare come mai possa ritenersi opportuno un provvedimento, per cui - poniamo - il *Foro Italiano*, l'*Archivio Giuridico*, il *Bollettino Giudiziario*, ecc. ecc. fino al 1909 debbano essere conservati al Ministero di grazia e giustizia, e dopo il 1909 debbano passare alla biblioteca Vittorio Emanuele. Questo a me sembra assolutamente inconcepibile, e su questo non posso assolutamente consentire, giacchè si avrebbe l'uccisione di un corpo vivo è vitale, utile e buono.

Or non è possibile che la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia non continui ad esistere bene come finora ha esistito.

Le considerazioni, adunque, svolte dall'onorevole Scialoja mi sembra che perdano così d'importanza; e parimenti credo che non possa avere importanza neppur l'altra osservazione circa l'accesso del pubblico alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia; a proposito della qual questione hanno già parlato gli onorevoli Torrigiani, Del Giudice, Lucchini, che tutti ringrazio vivamente del soccorso, che mi hanno portato con la loro parola.

Or io confermo che la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia è pubblica, è aperta al pubblico, che s'interessa di questi studi. Nel regolamento vigente sono specificate le categorie di studiosi, che hanno diritto d'ingresso, e cioè: avvocati, procuratori, professori di diritto, magistrati. Praticamente, però, posso dire che la biblioteca è aperta a tutti, a tutti, naturalmente, che s'interessano di studi giuridici, senza eccezioni e senza restrizioni.

Chiunque dei senatori voglia far l'onore di una visita a questa biblioteca, la troverà fre-

quentata di studiosi, i quali possono attendere colà ai loro studi e alle loro ricerche molto meglio che altrove. Si potrà, se si crede, fare anche qualche ritocco al regolamento, si potrà dire che siano ammessi anche gli studenti di giurisprudenza presentati da un professore, e altri pure, qualora si voglia; ma ripeto che praticamente, effettivamente la biblioteca è aperta già fin da ora a chiunque voglia fare degli studi.

E un'altra osservazione ha pure fatta il senatore Scialoja: quella della classificazione delle opere, che pervengono al Ministero di grazia e giustizia. Ma - diceva egli - come si fa questa classificazione? In verità, se non sa dirlo lui, che è un'illustrazione delle scienze giuridiche italiane, anche io mi trovo imbrogliato a spiegare questa classificazione. Ma in certe cose il saper troppo può costituire una debolezza.

Certo, ardua e difficile è la rigorosa, la scientifica classificazione delle opere; essa costituisce veramente il problema dei problemi. Certo, un bibliotecario, che debba assegnare, per esempio, i suoi libri ad una sezione di scienze politiche o sociologiche può trovarsi di fronte a questa difficoltà di classificazione; ma pur ogni bibliotecario la risolve. E, ad ogni modo, la difficoltà non sarebbe certo eliminata, quando i libri fossero inviati tutti alla biblioteca Vittorio Emanuele, anziché a quella del Ministero di grazia e giustizia.

Comprendo bene che l'osservazione del senatore Scialoja è diretta nel senso di affermare che dal modo di classificare quelle opere si determina la ragione della loro pertinenza. E siccome la scelta la fa sinora il Ministero di grazia e giustizia, e il bibliotecario del Ministero si è arrogato questo *ius primae noctis*, così egli teme che ne possano derivare usurpazioni ed eccessi.

Ma io ieri feci delle dichiarazioni in proposito. Ieri spiegai al Senato (e non vorrei ripetervi) le ragioni, per le quali non posso accettare l'emendamento iniziale dell'Ufficio centrale, il quale propone che la cernita avvenga prima nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. E in ciò non posso consentire per ragioni di opportunità. Dissi che questa prova fu fatta dal 1880 al 1885, durante il qual tempo i libri erano direttamente inviati alla biblioteca Vit-

torio Emanuele e da questa poi le opere di carattere giuridico a quella del Ministero di grazia e giustizia. Ma furono appunto i bibliotecari stessi della biblioteca Vittorio Emanuele, che domandarono la revoca di questa disposizione, poichè i procuratori del Re non si occupavano più con diligenza di questo servizio.

Io sono pronto a disporre che di tutte le opere, le quali pervengono al Ministero e che il Ministero trattiene come opere giuridiche, si mandi un elenco alla biblioteca Vittorio Emanuele, la quale, ove riconosca che per qualcuna l'attribuzione al Ministero non sia giustificata, potrà farne rimostranza. Potremo metterci d'accordo il mio collega della pubblica istruzione ed io; potremo infrenare, qualora eventualmente possa occorrere, gli eccessi e gli abusi del bibliotecario del Ministero di grazia e giustizia; ma tutto ciò non può, non deve vulnerare il sistema in sé e per sé. E così pure per il prestito.

Il senatore Scialoja ha chiesto: potete farlo o non farlo?

Il prestito, lo dico francamente, non si fa: questa è la verità. Ma io non mi rifiuto di studiare se sia possibile che anche la biblioteca del Ministero di grazia e giustizia fornisca i suoi libri mediante il prestito; e non credo che ci siano difficoltà insuperabili per ottenere ciò. Sono tutte difficoltà di particolari, che con un po' di buona volontà si possono superare; ed anzi assieuro il Senato di essere animato dalle migliori disposizioni per rendere agevoli e facili i rapporti fra le due biblioteche. Ma, nel tempo stesso, io altresì prego il Senato di non voler accogliere alcun emendamento alle disposizioni del progetto ministeriale e di non volere che una istituzione, che funziona perfettamente, di punto in bianco abbia a cessare.

Di questo io rivolgo al Senato viva, fervida preghiera, perchè non potrei assumere la grave responsabilità di segnare col mio nome la data della cessazione, della fine della biblioteca del Ministero di grazia e giustizia. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. - Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Non rientrerò nell'argomento, ma non posso lasciare senza una dichiarazione, da parte mia, le parole dell'onor. ministro che

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1909

ha rilevato in ciò che ho detto ieri ed in ciò che ho detto oggi, un significato diverso da quello che io ho inteso di attribuire alle mie parole...

*Voci.* Non è un fatto personale.

CAVASOLA. Rimango nel fatto personale. Al ministro è dispiaciuto molto, e si è rivolto vivacemente a me, che ho sollevato questa questione, la quale ha turbato la tranquillità della discussione; io invece sono molto lieto di averlo fatto, comunque essa finisca.

Io ho stabilito un principio dal quale partiva il mio ragionamento, che conduceva direttamente a queste conclusioni: che l'imposizione dell'obbligo all'editore di consegnare tre copie di qualunque opera libraria o tipografica, di qualunque opera che esca dal suo stabilimento, aveva carattere di tassa, di tributo speciale; e come tributo speciale non poteva avere altra giustificazione che quella di essere messa a disposizione della generalità.

Questo era il mio concetto; e quando ho chiesto a quale titolo ritenete voi queste pubblicazioni, non ho inteso di ferire la suscettibilità personale dell'onor. ministro presente, che non è il fondatore della biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, anche se ha continuato il sistema che ha trovato. Io non ho inteso di criticare, perchè non lo sapevo in quel momento, i fondatori della biblioteca con quel mezzo, perchè ignoravo il fatto che essi fossero; e molti colleghi ignoravano come me che la biblioteca Vittorio Emanuele non ricevesse tutti i libri che doveva ricevere (se non per legge, certo per disposizione di ordine generale, dai procuratori del Re, dopo che essi avevano esaurite le loro funzioni giudiziarie).

Nelle mie parole quindi non vi era nulla di offensivo, nulla di improprio nelle mie espressioni, nulla da giustificare il risentimento ministeriale, perchè ho sollevato una questione che credo fondatissima, tanto vero che l'Ufficio centrale ha dovuto convenirne.

E chiudo perchè non voglio rientrare nel merito...

RATTAZZI. Altro che merito!

CAVASOLA... Ma è evidente che non sarebbe stato possibile per il carattere dell'assemblea, nè per la correttezza del ministro, nè per la tolleranza mia, che si fossero usate male parole. L'attacco personale viene sul merito,

sta nel modo di interpretare le parole che si sono adoperate, ma nei limiti della convenienza.

Ora io voglio aggiungere soltanto, e l'avrei già detto, se non fossi stato interrotto, che il ministro dice che ritiene i libri a titolo di proprietà, ed io non lo credo, perchè l'imposizione che si fa all'editore non dà luogo, nè ad un acquisto, nè ad un dono; il ministro ritiene i libri perchè passano da lui, e perchè senza quella disposizione originaria, che oggi soltanto è stata spiegata e non dai banchi del Ministero, avrebbero potuto rimanere giacenti negli archivi delle procure. Questa è la verità. La biblioteca Vittorio Emanuele dovrebbe riceverli, non perchè ad alcuno cresca l'appetito mangiando, ma dovrebbe riceverli a quello stesso legittimo titolo per il quale li riceve la biblioteca Universitaria e li riceve la Nazionale di Firenze. Non aggiungo altro, e sto fermo nel ritenere che da oggi in poi, senza toccare il passato, i libri tutti, senza distinzione di materia, debbano andare alla biblioteca Vittorio Emanuele.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla votazione dell'art. 2 per divisione.

BARZELLOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARZELLOTTI, *relatore*. Per l'ordine della votazione si dovrà prima votare la proposta più larga e poi quella dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ma l'Ufficio centrale mantiene la sua proposta?

BARZELLOTTI, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Sta bene. Darò lettura del 1° comma nel testo presentato dal Governo: « I procuratori del Re invieranno in franchigia le copie loro consegnate ».

L'Ufficio centrale propone: « I procuratori del Re invieranno in franchigia le copie loro consegnate, dopo avere apposto ad esse la data della consegna nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore ».

Il senatore Roux propone questa modificazione: « I procuratori del Re, dopo avere apposto alle copie loro consegnate la data della consegna, nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore, le spediscono in franchigia... ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1909

L'Ufficio centrale consente in questa modificazione?

BARZELLOTTI, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. E il Governo l'accetta?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. La accettiamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Viene, ora, nella proposta dell'Ufficio centrale, la lettera *a*): « una alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze »; su questo non vi è divergenza.

Metto allora ai voti questa prima parte su cui non vi è divergenza, che rileggo: « I procuratori del Re dopo avere apposto alle copie loro consegnate la data della consegna, nell'atto di riceverle dallo stampatore o dall'editore, le spediranno in franchigia:

« *a*) una alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora in votazione l'emendamento più radicale del senatore Roux che limita la lettera *b*). Egli propone: « *b*) una alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

L'Ufficio centrale aggiunge: « la quale trasmetterà nel termine di un mese alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia le pubblicazioni di indole strettamente giuridica ».

Il progetto ministeriale invece reca: *b*) una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterrà per sé le pubblicazioni d'indole giuridica, e trasmetterà le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

Metto ai voti separatamente le tre formule, prima di tutto metto in votazione la formula del senatore Roux che dice: « *b*) una alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Poiché il Senato non ha approvato l'emendamento proposto dal senatore Roux; non è il caso di procedere nelle votazioni, vuol dire che il Senato implicitamente approva che la trasmissione sia fatta non alla Vittorio Emanuele ma al Ministero di grazia e giustizia.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vi erano tre proposte distinte. L'una del senatore Roux, la quale disponeva che la

copia fosse inviata alla Vittorio Emanuele; e basta. Questa era la più radicale di tutte, ed il Senato l'ha respinta.

Ve n'è poi una media, la proposta dell'Ufficio centrale, secondo la quale la copia dovrebbe inviarsi alla Vittorio Emanuele, che rimetterebbe al Ministero di grazia e giustizia le opere di carattere giuridico; e neppure questa proposta io accetto.

Io mantengo la terza, quella del disegno ministeriale.

PRESIDENTE. Allora metto in votazione il comma *b*) come è proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora in votazione il comma *b*) come è proposto dal Ministero il quale dice: « una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterrà per sé le pubblicazioni d'indole giuridica e trasmetterà le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo alla lettera *c*).

*c*) « una alla biblioteca universitaria della provincia ».

Su questo punto non c'è dissenso e lo pongò ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene l'altro comma che dice: « nelle provincie, dove non esiste biblioteca universitaria, detta copia sarà spedita alla biblioteca governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale ».

Pongò ai voti questo comma. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

A questo comma il senatore Del Giudice propone la seguente aggiunta: « in mancanza di tale biblioteca detta copia sarà spedita alla biblioteca universitaria della regione più vicina ».

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io toglierei la parola « regione » e direi semplicemente « sarà spedita alla biblioteca universitaria più vicina ».

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Questo emendamento fu presentato, ma non fu ancora discusso. Ora io mi permetterei di pregare il proponente ed il ministro di pensare bene, prima di accettarlo.

Quando in una provincia non c'è l'Università, non vi è nemmeno la biblioteca universitaria; e, se non c'è biblioteca governativa, né provinciale, né comunale, si stabilisce di mandare la copia all'Università più vicina.

Io prego il Senato di voler considerare la geografia universitaria del nostro paese. Questa disposizione andrebbe a beneficio esclusivo di una sola biblioteca, della biblioteca di Napoli. Infatti la Sicilia ha tre Università; da Roma in su ve ne sono dieci o dodici, mentre tutta l'Italia meridionale non ha che una sola Università, per cui in tutto questo resto d'Italia, dove è pure tanto bisogno di espandere la cultura, questa invece si concentra tutta a Napoli. Io domando che si adotti almeno un temperamento, e cioè che, invece di mandare l'opera alla biblioteca universitaria più vicina, sia spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo di detta provincia o del capoluogo della provincia più vicina. Ma non mi pare giusto che si accentri tutto in una sola biblioteca universitaria, perchè, quando mandate l'opera alla provincia più vicina, voi potete avere tre o quattro centri di studio in cui distribuire le copie, mentre invece, se le mandate ad una sola biblioteca universitaria, anche la più vicina, avrete un centro solo, e lascerete una plaga estesissima senza biblioteche. Per ciò propongo questa aggiunta « del capoluogo della provincia o del capoluogo della provincia più vicina ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\*DEL GIUDICE. Mi dispiace, ma non posso accettare questa modificazione proposta dal senatore Roux.

La ragione per la quale, secondo me, era da consentire che l'opera fosse mandata alla biblioteca comunale o provinciale pubblica della provincia, consisteva nel mantenere ad essa il carattere di centro locale di cultura. Ora, quando esiste una biblioteca provinciale o comunale nella circoscrizione territoriale della provincia, è bene che quest'opera sia depositata in tale

biblioteca; ma, mancando questa ragione di preferenza locale, deve prevalere, secondo me, la ragione dello studio, della cultura, la ragione della diffusione più larga che l'opera può avere. Ora a questa esigenza obbedisce molto meglio la biblioteca universitaria, che è centro di moltissimi studiosi, anzichè la biblioteca comunale o provinciale, sita in una provincia contigua che non sia quella nel cui territorio esce in luce l'opera. Perciò io credo che sia molto meglio mantenere l'emendamento così come l'ho formulato. La ragione adottata dal collega Roux non mi pare così forte da giustificare la modificazione che ha suggerito.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI G. Io non potrò votare l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice, perchè mi pare impossibile che vi siano provincie in cui non si abbia assolutamente alcuna biblioteca; e, se anche ciò fosse vero, non vorrei che si venisse a confessarlo qui, solennemente, in un articolo di legge.

DEL GIUDICE. È un'ipotesi.

MARIOTTI G. È un'ipotesi dannata, inammissibile; perchè se in una città non vi è una biblioteca governativa, e non v'è quella provinciale o comunale, vi sarà indubbiamente una biblioteca presso un Istituto scolastico dello Stato. Non c'è nessuna provincia che manchi del Liceo o dell'Istituto tecnico, che manchi del Ginnasio, della Scuola tecnica o di altro Istituto governativo di istruzione; ed io accetterei di buon grado l'emendamento Del Giudice solo nel caso che l'onorevole proponente consentisse modificarlo in questo senso: che dove non vi sono biblioteche governative, provinciali o comunali, i libri si depositino presso il principale Istituto scolastico governativo di quella provincia. Io non ammetto che si tolgano alle provincie lontane, per concentrarli in Napoli, o in Roma, o in Palermo, o altrove, tanti libri, che sarebbero poi, in quelle grandi Università, di non molto interesse; giacchè sono persuaso che in quella provincia in cui non vi sia nessuna biblioteca governativa, provinciale o comunale si stamperanno ben pochi libri; e basterà una piccola sala nella biblioteca del Liceo per contenerli tutti.

Non so se ad Avellino, a Benevento, a Campobasso, a Chieti, od in altre città, vi siano

biblioteche comunali o provinciali; so che vi sono ottimi Licei, forniti di ricche biblioteche, che potrebbero facilmente venire aperte al pubblico; ed insisto perchè ad esse si dia in deposito tutto ciò che in quelle provincie si stampa; insisto perchè a questo articolo si aggiunga soltanto, che dove non esistono biblioteche governative, provinciali o comunali, si diano i libri alla biblioteca del principale Istituto scolastico governativo del capoluogo della provincia.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho domandato la parola per fare una raccomandazione. Per l'applicazione di questa legge necessita di sicuro un regolamento, ed io vorrei raccomandare al ministro che, facendosi questa legge col proposito di migliorare la condizione degli studi, in fatto non si riesca poi a peggiorarla. A questo pericolo il regolamento può ovviare. Mi permetto di accennare ad un esempio. Noi oggi abbiamo votato questo: che delle tre copie che si mandano, una vada alla biblioteca Nazionale di Firenze, una al Ministero di grazia e giustizia ed una terza alle biblioteche universitarie delle provincie. Ora mi permetto di far presente al Senato una condizione particolare di fatto. È già di pratica consuetudine, per quello che si stampa in Lombardia, che le copie vengano mandate alla Braidense di Milano.

Con la disposizione della legge attuale, a cominciare da oggi, le pubblicazioni che si stampano nella provincia di Pavia dovrebbero essere mandate alla biblioteca universitaria di quella città. Ciò ridonderebbe a grave danno degli studi; e perciò io farei una raccomandazione all'onorevole ministro: che possibilmente non si alteri lo stato di cose finora invalso per l'invio delle copie alle biblioteche che già le ricevono dalle Regie Procure e perchè non venga a costituirsi un danno reale per la biblioteca di Brera, a Milano, per un vantaggio apparente ed esiguo all'universitaria di Pavia, e con pregiudizio del pubblico.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho inteso indicare per lode dal mio amico Mariotti la patria mia, dove nacqui più che mezzo secolo fa, e che lasciai nell'anno 1856, mentre alcuno ha mormorato

che la biblioteca nella terra, ove mi avanzano le ceneri degli avi, è appena in parvenza.

Non soltanto dalle notizie ricevute, ma da quello che ebbi occasione di vedere e in Chieti ed in altre terre dell'Abruzzo vi è un grande incremento dell'arte tipografica. In Lanciano, in Sulmona, in Chieti, sorsero belle tipografie, ed un'altra n'è sorta a Casalbordino, le quali ricevono ordinazioni da tante parti. La città di Chieti, avendo edificato col concorso del Governo il palazzo di giustizia, formò una stupenda biblioteca, alla quale uomini illustri, come il senatore Monaco, Camillo De Meis, De Novellis e altri donarono libri. Ed io stesso, che non mi pongo nel numero degli illustri estinti, ho fatta palese la mia intenzione di regalarle molti libri. La biblioteca ha un bibliotecario che va facendo in essa un magnifico lavoro di coordinazione.

A me sembra nobile il concetto di dotare di libri l'Università più vicina. Considerate un po' il caso dei giovani abruzzesi, se i nostri libri fossero mandati a Bologna, a Roma, a Napoli...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*: Ma c'è una biblioteca locale.

PIERANTONI. Sì, ma è comunale. (*Vari senatori interrompono*).

PIERANTONI. Protesto contro queste interruzioni e, di fronte all'intolleranza di pochi colleghi, spezzo la mia parola.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*: Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*: Terrò conto delle raccomandazioni rivoltemi dal senatore Tommasini nella compilazione di norme di regolamento.

Riguardo al senatore Pierantoni, rilevo come non siano giusti i suoi dubbi. L'Abruzzo già dà un bellissimo esempio: a Chieti si è già formata una biblioteca, a Sulmona e Teramo si sono riordinate quelle che esistevano.

Io ho visitata da poco tempo quella di Aquila, e posso dire che funziona egregiamente e che è tenuta con cura. E le mandò le pubblicazioni del Ministero: Ebbene, queste biblioteche sono comprese nel mio disegno di legge: finora nulla ebbero: il mio concetto, che del resto già ho esposto varie volte, è che queste biblioteche raccolgano tutte le pubblicazioni locali,

non importa se le biblioteche stesse siano comunali, provinciali o regie, purchè siano biblioteche ordinate per servizio degli studiosi. E certo come ho favorito quelle di Sardegna, cercherò di favorire quelle dell'Italia meridionale. Lo feci per Casenza.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ricordo non essere lecito interrompere un oratore quando sta parlando.

Io volevo dire che nelle provincie sono numerosi i giovani i cui genitori non possono dare i mezzi per attendere alla vita presso le Università. Questi giovani studiano nei loro paesi quei libri che noi mandiamo nelle biblioteche e frequentano il liceo universitario di Aquila.

Il pensiero di aiutare la ricchezza delle biblioteche di quei paesi è cosa ottima, tanto più che Chieti ha uno splendido liceo che aveva una biblioteca, biblioteca che non so se sarà fusa anche essa nella biblioteca centrale: mandino doni i dotti dell'assemblea; così i giovani potranno studiarne le opere.

Questo io intendevo dire.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Del Giudice, che egli mantiene, al comma quinto dell'art. 2. L'emendamento è così concepito: « In mancanza di dette biblioteche, la copia sarà spedita alla biblioteca Universitaria della regione più vicina.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Insisto nella mia proposta di modificazione all'emendamento del senatore Del Giudice e che cioè in mancanza di dette biblioteche la copia sia mandata alla biblioteca dell'Istituto scolastico principale del capoluogo della provincia.

BARZELLOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARZELLOTTI, *relatore*. Dichiaro di associarmi alle modificazioni proposte dal senatore Mariotti Giovanni all'emendamento Del Giudice.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Mariotti Giovanni di farmi pervenire per iscritto il testo della sua proposta di modificazione.

L'onor. Roux aveva anche egli presentato un emendamento. Gli domando se egli insiste.

ROUX. Non vi insisto, e mi associo alla proposta del senatore Mariotti.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI. La mia proposta di emendamento resta in definitiva quella del senatore Del Giudice, salvo che, invece di dire: « biblioteche universitarie più vicine », si dica: « biblioteca del maggiore istituto scolastico del capoluogo della provincia »....

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non in tutti i capoluoghi di provincia vi sono istituti di istruzione superiore governativi; per esempio a Grosseto non vi è il liceo....

MARIOTTI GIOVANNI. Si intende istituto governativo e non certo il seminario esistente nella provincia.

PRESIDENTE. Sono dunque due le proposte.

Pongo ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Del Giudice, di cui do lettura: in « mancanza di detta biblioteca la copia sarà spedita alla biblioteca universitaria della regione più vicina ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti la proposta del senatore Giovanni Mariotti concordata col Ministero e con l'Ufficio centrale. Do lettura dell'emendamento:

« In mancanza di detta biblioteca, la copia sarà spedita al maggior Istituto governativo di istruzione pubblica della provincia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'ultimo comma di questo articolo, concordato fra il senatore Roux, il ministro e l'Ufficio centrale e che suona così: « La spedizione delle copie dovrà essere eseguita entro 15 giorni, salvo esperimento di azione giudiziaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così emendato: lo rileggo:

#### Art. 2.

I procuratori del Re, dopo aver apposto alle copie loro consegnate la data della consegna nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore, le invieranno in franchigia:

a) una alla biblioteca Nazionale centrale di Firenze ;

b) una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterrà per sè le pubblicazioni d'indole giuridica, e trasmetterà le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ;

c) una alla biblioteca universitaria della provincia.

Nelle provincie, dove non esiste biblioteca universitaria, detta copia sarà spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale. In mancanza di detta biblioteca, la copia sarà spedita alla biblioteca del maggiore Istituto governativo d'istruzione pubblica della provincia.

La spedizione delle copie suddette dovrà essere eseguita entro quindici giorni, salvo esperimento di azione giudiziaria.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora in discussione l'art. 3 che è una aggiunta proposta dall'Ufficio centrale; essa suona così: « I Ministeri, gli Uffici e gli Istituti che da essi dipendono, e tutti gli altri Istituti od enti che vivono di assegni sul bilancio dello Stato, invieranno una copia di tutte le loro pubblicazioni alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati ».

A questo articolo il senatore Mariotti Giovanni propone di sostituire il seguente:

« I Ministeri, gli Uffici od Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od Enti che vivono di assegni sul bilancio dello Stato, invieranno alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, degli estratti di esse e di ogni specie di ristampa.

« Delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto geografico militare e degli Istituti idrografici governativi, verrà inviata alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati ogni nuova edizione che porti lavori di aggiornamento.

« Le carte dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della R. marina che non sono poste in vendita, verranno inviate alle due biblioteche parlamentari con apposita monta-

tura su tela, portante a stampa l'indicazione della biblioteca cui sono esclusivamente destinate, e la menzione dell'assoluto divieto di asportarle dalla biblioteca stessa, salvo il caso in cui se ne richieda l'uso nelle aule destinate alle discussioni delle due Camere e delle Commissioni parlamentari.

« Nelle due biblioteche queste carte verranno conservate in appositi scaffali chiusi a chiave; e rimarranno ad esclusivo uso dei senatori e dei deputati che, volta a volta, facciano richiesta scritta per consultarle nelle sale stesse della biblioteca ».

Domando al signor ministro della pubblica istruzione se accetta questo emendamento.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione.*

Per conto mio non ho difficoltà di accettarlo, e me ne rimetto ai colleghi della guerra e della marina.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Accetto il proposto emendamento.

MIRABELLO, *ministro della marina.* L'accetto anch'io.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI. Spiegherò brevemente la ragione di questo emendamento all'ottima proposta dell'Ufficio centrale, che giustamente vuole siano date alla biblioteca del Senato e della Camera tutte le pubblicazioni fatte dai Ministeri e dagli Uffici e Istituti che vivono di assegni sul bilancio dello Stato.

Parve a me che fosse opportuno di richiamare in questa occasione un fatto abbastanza strano, e quasi direi doloroso, che avviene a noi tutti, del Senato e della Camera dei deputati, quando dobbiamo fare qualche relazione che riguardi lavori pubblici, o circoscrizioni amministrative, o altri studi su provincie che hanno le loro carte topografiche escluse dal commercio, o perchè si trovano sui confini del Regno, o perchè contengono opere di fortificazioni.

A me, ad esempio, quando dovetti riferire sopra le diverse linee destinate ad allacciare alla rete ferroviaria principale i capoluoghi di distretto del Veneto, e specialmente Ampezzo, Auronzo, Pieve di Cadore, Agordo e Fonzaso, è avvenuto di non poter vedere sulle carte i tracciamenti precisi di ciascuna delle ferrovie

proposte, perchè le carte pubblicate per quei distretti sono soltanto i fogli incisi al centomila e non le levate di campagna al 25 mila e al 50 mila, sulle quali soltanto si può studiare convenientemente una questione di tracciamenti ferroviari. Le carte al 25 e al 50 mila di quelle regioni di confine non sono poste in vendita e perciò mancano anche alla biblioteca del Senato. Così, nel luglio dell'anno scorso, quando dovemmo studiare le linee ferroviarie che da Savona tendono verso Torino; e più ancora nel luglio di quest'anno, quando, per nuove proposte ministeriali, dovemmo ristudiare sotto altro aspetto lo stesso argomento, abbiamo desiderati ed abbiamo ricercati invano nella nostra ricca biblioteca i quadranti al 50 mila di Savona; di Vado, di Varazze e di tutto il litorale ligure; e ci siamo dovuti contentare di fare studi sommari ed incompleti sui fogli al 100,000, con grave danno della chiarezza delle relazioni degli Uffici centrali e della pratica utilità delle discussioni cui le nostre relazioni diedero luogo in Senato.

E questi inconvenienti si verificano ancora più gravi quando dobbiamo discutere le innumerevoli proposte di mutamenti nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie; proposte dovute per la massima parte all'iniziativa parlamentare, approvate affrettatamente dalla Camera dei deputati negli ultimi giorni delle sessioni, e inviate poi al Senato, prive, il più delle volte, di quel corredo di documenti e di dati di fatto che potrebbero illuminare il nostro voto in favore o contro i mutamenti proposti.

Allora sorge naturale in noi il desiderio, anzi, dirò meglio, il dovere, di studiare sulle carte topografiche i confini dei mandamenti e dei comuni, che si vogliono suddividere, o riunire, o in qualsivoglia altra maniera modificare; ma i fogli incisi al 100,000 non segnano i confini dei mandamenti e dei comuni; da ciò la necessità di valerci dei quadranti al 50,000 e delle tavolette al 25,000, che portano accuratamente disegnati quei confini e molti altri dati, di cui la carta al 100,000, per la sua scala troppo ristretta, non può tener conto.

La necessità di avere nella nostra biblioteca le carte al 25,000, ci apparve ancora più evidente ogniqualvolta dovemmo occuparci di studi sul risanamento dell'Agro romano, sulla

cura della malaria nel comune di Roma, e sulle comunicazioni ferroviarie di Roma col mare; ma pur troppo non abbiamo potuto avere mai a nostra disposizione le 16 tavolette del territorio che circonda Roma, perchè ne è vietata la vendita; e quando, fra pochi giorni, dovremo studiare la navigazione interna, se avverrà che l'Ufficio centrale abbia bisogno di consultare topografie recenti del corso inferiore del Tevere, troverà che le carte al 25,000, che sarebbero così utili all'uopo, non sono a sua disposizione, come non lo sono quelle del corso inferiore del Tagliamento, del Piave, del Brenta e di tutti i fiumi del Veneto.

Ma più che mai dolorosa apparve a noi tutti la privazione di questi preziosi elementi di studio il 28 dicembre scorso, quando improvvisa, straziante, giunse qui la notizia che due delle nostre più insigni città erano distrutte, travolte le ferrovie che vi conducevano, ricoperte da frane o ingoiate dal mare le strade ordinarie. Allora, ansiosamente, cercammo le carte topografiche più recenti e precise, per vedere se, attraverso i monti, vi fosse altra via, altro sentiero, per accorrere sul luogo; ma purtroppo le carte dello stretto di Messina e di buona parte della Calabria, colpite dal divieto di vendita, non potevano trovarsi nella biblioteca del Senato!

Io comprendo benissimo la necessità che impone al Governo di non mettere in vendita carte in cui sono segnate opere di fortificazione; ma credo, del pari, che alle due Camere non si debba sottrarre alcun elemento di studio. Ho rintracciate ed enumerate, nel catalogo a stampa delle *Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare*, queste carte che restano sottratte giustamente al pubblico; e rilevai che — soltanto per ciò che riguarda le levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno — le carte di cui non è concessa la vendita sommano a 318. E mi par giusto chiedere che, con tutte le più rigide norme di tutela per la difesa nazionale, il Governo voglia concedere copia di queste carte alle due biblioteche del Senato e della Camera dei deputati.

E in questo articolo si stabilisca pure che le carte siano contrassegnate in modo da renderne impossibile il furto; che, nelle due biblioteche siano conservate gelosamente, chiuse a chiave, in appositi scaffali, sotto la responsabilità del

bibliotecario; che siano date in comunicazione soltanto ai senatori e ai deputati che ne abbiano bisogno per ragione di studio; e che vengano consegnate solo dietro richiesta scritta. Con queste norme credo che, da un lato, le ragioni della difesa nazionale siano largamente tutelate e che, dall'altro lato, sia tutelata anche la dignità del Senato e della Camera dei deputati, che hanno bisogno molte volte di ricorrere a queste carte, documenti preziosi che ufficiali valenti e dotti hanno saputo donare alla patria, documenti indispensabili perchè gli studi nostri siano degni dell'alto compito che ci è affidato. (*Approvazioni vivissime*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Io per conto mio dichiaro che, votando quest'articolo voterei una cosa di cui l'importanza mi è sfuggita intieramente; e non so se molti dei colleghi abbiano capito l'articolo sul quale siamo chiamati a votare.

Voci. Si rilegga l'articolo.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di rileggere l'articolo proposto dal senatore Mariotti Giovanni.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(*Vedi sopra*).

SCIALOJA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'emendamento proposto dal collega Mariotti Giovanni mi sembra troppo grave, onde io credo che il Senato dovrebbe udire prima il parere dei ministri competenti che, fortunatamente, sono presenti.

Per parte mia trovo grande difficoltà ad accettare la proposta stessa, perchè le biblioteche delle due Camere verrebbero ad essere in questo modo partecipi della responsabilità del segreto. Ogni volta che avvenisse una pericolosa violazione di questo segreto, non si saprebbe se rivolgersi ai ministri competenti, i quali oggi sono depositari del segreto stesso, o a queste biblioteche dei due rami del Parlamento, perchè sarebbe impossibile di rintracciare l'origine della divulgazione.

Io credo che nei casi in cui sia necessario al procedimento parlamentare, alla formazione delle leggi, il conoscere documenti riservati come questi, possa ammettersi che il relatore si rivolga al ministro competente per ottenere la visione di tali documenti, ed il ministro,

sotto la sua responsabilità, perchè ci saranno anche delle gradazioni in questi segreti, potrà volta per volta fornire al deputato o al senatore quelle notizie che saranno necessarie.

Io pertanto non oserei in questo momento dare il voto ad un simile emendamento.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Le carte pubblicate dall'Istituto geografico militare sono indicate in un catalogo, dal quale risulta anche quali tra esse abbiano carattere riservato. È però da notare che si tratta solo di riservatezza relativa, perchè, già da qualche tempo, l'Istituto stesso ha facoltà di concederne l'acquisto anche ad enti che ne abbisognino, e perfino a privati, quando la qualità della persona richiedente non lasci dubbi sull'impiego che di tali carte sarebbe fatto. Evidentemente, dato ciò, non vi può essere difficoltà di sorta per inviarle alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati.

Vi è ancora un'altra categoria di carte, assolutamente riservate, che servono per gli studi di carattere strettamente militare e per le predisposizioni relative alla guerra. Esse però non sono indicate nel catalogo, e non vanno quindi comprese fra quelle a cui l'emendamento del senatore Mariotti si riferisce.

Non vi è quindi possibilità che tale emendamento porti come conseguenza il temuto inconveniente di violazione di segreti relativi alla nostra preparazione militare.

MARIOTTI GIOVANNI. Accetto le spiegazioni che ha date l'illustre ministro sull'emendamento mio, col quale non ho mai inteso di richiedere carte che non siano già pubblicate, e che non possano e non debbano esserlo. Io alludevo soltanto alle carte che furono effettivamente pubblicate, e che sono già indicate nel catalogo a stampa, ma colla indicazione del divieto di vendita; le altre saranno bensì stampate, ma sono e debbono conservarsi inedite; e di esse non possiamo occuparci.

Quanto a quelle pubblicate (di cui abbiamo la lunga serie nei cataloghi e nei quadri di unione editi dal Ministero della guerra) credo sia necessario averle a disposizione dei senatori e dei deputati nelle due biblioteche parlamentari, perchè ogni qualvolta occorra discutere di

argomenti di circoscrizioni amministrative e giudiziarie, di tracciamento di ferrovie, di strade ordinarie, di canali, ecc., bisogna ricorrere ad esse.

È vero, come si è osservato, che si possono chiedere, volta a volta, dai singoli senatori e deputati direttamente all'Istituto geografico, e che, firmando una dichiarazione di non farne uso che per ragioni di studio, si può, senza gravi difficoltà, quasi sempre ottenerle; ma questo procedimento se può riuscire pratico e facile per la Camera dei deputati, che ha tutto il tempo di discutere le leggi, non sarebbe altrettanto pratico e facile per noi che molte volte vediamo portate qui in discussione, in pochi giorni, in fin d'anno, o in fin di sessione, 20, 30, od anche 100 leggi, e non abbiamo il tempo necessario per chiedere nuovi documenti all'Istituto geografico militare e all'Istituto idrografico della R. marina; mentre, invece, se questi documenti già fossero custoditi nella nostra biblioteca, potremmo consultarli immediatamente e riferire senza alcun ritardo e con sicura coscienza sugli argomenti che ci sono dati da studiare; se dobbiamo chiedere man mano ed attendere dall'Istituto geografico di Firenze e da quello idrografico di Genova, i documenti che possono occorrerci per lo studio di ogni nuova legge, avverrà a tutti voi, onorevoli colleghi, ciò che avvenne a me quando dovetti, in brevissimo termine, riferire sulle due leggi per il piano regolatore della Spezia e per il trasporto del balipedio dal Muggiano all'opposta sponda del golfo. Allora trovai più pratico e più sollecito l'andare sul luogo, sobbarcandomi a fatiche di viaggi e d'ispezioni, che non avrei fatte se avessi potuto consultare qui le tavole al 25,000 di cui non è concessa la vendita.

Ecco perchè insisto che al Senato ed alla Camera si diano queste carte, che costituiscono un materiale di studi per noi prezioso, queste carte che fanno tanto onore al nostro esercito e alla nostra marina, e che ci sono giustamente invidiate da tutte le altre nazioni.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Per quanto riguarda le carte pubblicate dall'Istituto idrografico della marina, valgono le stesse dichiarazioni che ha fatto il mio collega per

la guerra, con una attenuante maggiore, perchè nelle carte della Regia marina non sono segnate le opere di fortificazione; per cui qualunque misura prudenziale sarebbe eccessiva.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. In seguito alle dichiarazioni dei due ministri competenti, cadono le mie osservazioni che erano fondate sopra un diverso supposto, e non mi resta che rivolgermi al collega senatore Mariotti per chiedergli se egli volesse rinunciare a certe norme troppo regolamentari contenute nel suo emendamento. Si potrà dire, per esempio, che le carte dovranno essere conservate convenientemente. Questo anche per non alterare le proporzioni della legge.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ove i due ministri consentano a togliere queste restrizioni, io, più di ogni altro, sarò lieto di levarle; e sono certo che, anche senza restrizione alcuna, nelle due biblioteche della Camera e del Senato, le carte dei nostri confini e delle nostre spiagge saranno custodite ed usate con tutte le cautele che meritano questi preziosi documenti, a cui si collegano i più ardui problemi della difesa nazionale.

BARZELLOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare l'emendamento del senatore Mariotti Giovanni.

PRESIDENTE. Leggo il testo dell'art. 3 come mi è pervenuto, concordato tra i senatori Mariotti Giovanni, Scialoja, l'Ufficio centrale ed il Governo:

« I Ministeri, gli Uffici e gl' Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti ed enti, che vivono di assegni sul bilancio dello Stato, invieranno alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati, una copia di tutte le loro pubblicazioni, degli estratti di esse e di ogni specie di ristampa.

« Delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto geografico militare, e dell'Istituto idrografico della Regia marina e della Sezione idrografica del Ministero di agricoltura, industria e commercio, verrà inviata alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati ogni nuova edizione che porti lavori di aggiornamento.

« Le carte dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della Regia marina, che non sono poste in vendita, saranno custodite ed usate con opportune cautele ».

Metto ai voti questo art. 3 così concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di martedì.

Avverto il Senato che lunedì 29, alle ore 16, è indetta la riunione degli Uffici, per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Martedì 30, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per le Biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848 (N. 14).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (N. 55);

Ordinamento civile delle isole Tremiti (N. 6).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 2 dicembre 1909 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.